

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE – Deliberazione del consiglio

Deliberazione 3 Giugno 2025, n. 86 - 12429

Sostituzione dell'allegato A1 e dell'allegato B alla deliberazione del Consiglio regionale 26 marzo 2024, n. 331-8023 (Atto di indirizzo e criteri per la definizione annuale del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, come emendata, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

premessi che:

- l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) prevede la riorganizzazione del sistema scolastico in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, l'articolo 138 del medesimo decreto individua le funzioni amministrative da delegare alle regioni e l'articolo 139 dello stesso attribuisce alle province e ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 reca le norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 reca le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/1997;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 contiene la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 reca norme per la riorganizzazione della rete scolastica e indica i parametri per la formazione delle classi ai fini della determinazione degli organici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 reca norme di riordino della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009 conferma che le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica e che la preordinazione dei criteri volti all'attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche ha una diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 reca norme di riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 reca norme di riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 112/2008;

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 reca norme di riordino dei licei ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 112/2008;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 annulla i commi 4 e 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 89/2009, relativi all'istituzione di nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia e alla possibilità di accogliere i bambini tra i 2 e i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni e stabilisce che detta competenza spetta alle regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate e, tra l'altro, innalza il numero minimo di alunni a 600, con deroga a 400 nei comuni montani, nelle piccole isole e con specificità linguistiche, per l'assegnazione del dirigente scolastico (DS) titolare e del direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) in via esclusiva;
- i decreti interministeriali del 24 aprile 2012 definiscono ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali e degli istituti tecnici negli spazi di flessibilità previsti rispettivamente dai decreti del Presidente della Repubblica 87/2010 e 88/2010;
- le direttive del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 1° agosto 2012 definiscono le linee guida per i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo, di cui agli elenchi nazionali istituiti con i decreti interministeriali del 24 aprile 2012;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 reca norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 112/2008;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 approva il regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 89/2010;
- il decreto del 7 ottobre 2013 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze integra l'elenco nazionale delle opzioni, quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione tecnologie del legno nell'indirizzo meccanica mecatronica ed energia, articolazione meccanica e mecatronica;
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazione, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, reca misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, prevedendo che, al fine dell'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della programmazione degli organici, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali possono essere assegnati un DS titolare e un DSGA in via esclusiva, siano definiti con decreto ministeriale previo accordo in Conferenza unificata e continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale sarà adottato l'accordo;
- l'accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 definisce le linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali;
- il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 definisce le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei centri provinciali dell'istruzione degli adulti (CPIA);
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 reca la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 reca la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i

- percorsi dell'istruzione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 detta norme in merito all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - il decreto interministeriale del 17 maggio 2018 definisce i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;
 - il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 22 maggio 2018 n. 427 recepisce l'accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, , riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 61/2017;
 - il decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 adotta il regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 61/2017;
 - con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 23 agosto 2019, n. 766 sono state adottate le linee guida atte a favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale e a individuare i criteri per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio;
 - il decreto del Ministero dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89 reca linee guida per la didattica digitale integrata;
 - l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto che, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, ai fini dell'attribuzione del DS titolare e del DSGA in via esclusiva, siano considerate norme dimensionate le autonomie con almeno 500 alunni, ridotti a 300 per i comuni montani;
 - l'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha novellato l'articolo 1, comma 978, della legge 178/2020, estendendo anche agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la disciplina derogatoria relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un DS titolare e di un DSGA in via esclusiva;
 - il protocollo d'intesa del 25 marzo 2022 n. 4485 tra il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte è finalizzato a promuovere il coordinamento regionale dell'istruzione in carcere;
 - il protocollo d'intesa fra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 19 ottobre 2020 definisce la prosecuzione del programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia;

richiamate:

- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educative);
- la legge regionale settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);
- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni');
- la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104 che individua i comuni ad alta, media, bassa o moderata marginalità;

- la deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 367 – 6857 (Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 ‘Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa’, articolo 27 – Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio);
- l’accordo fra la Regione Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2022, n. 15-6308 relativo alla realizzazione a partire dagli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 di percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali, ai sensi del decreto legislativo 61/2017;

premessi, inoltre, che in applicazione dell’obiettivo del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l’articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha integrato l’articolo 19 del decreto-legge 98/2011, prevedendo che:

- a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale, indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR, previo accordo in Conferenza unificata entro il 31 maggio dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento; decorsa inutilmente tale data, il contingente organico è definito con decreto da adottarsi entro il 30 giugno;
- per l’anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al primo punto elenco definisca un contingente organico, comunque, non superiore al numero delle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità e che eventuali situazioni di esubero trovino compensazione nell’ambito della definizione del contingente;
- a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al primo punto elenco definisca un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell’anno scolastico precedente;
- le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo punto elenco, provvedano autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente individuato dal medesimo decreto e che con deliberazione motivata della Regione possa essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni;

considerato che il decreto Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 prevede, tra l’altro, che la dotazione del contingente dei DS e dei DSGA definita per il Piemonte sia la seguente:

- per l’anno scolastico 2024/2025, 520 unità;
- per l’anno scolastico 2025/2026, 516 unità;
- per l’anno scolastico 2026/2027, 510 unità;

preso atto che i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le regioni, stabiliti per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti;

visto che il decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 prevede che:

- le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei

corrispondenti posti di DS e di DSGA definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n.127/2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali;

- è confermato il contingente organico dei DS e di DSGA e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto n. 127/2023;

preso atto che con deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2023, n. 292-17321 (Atto di indirizzo e criteri per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027) sono state fornite indicazioni agli enti locali e alle istituzioni scolastiche coinvolte nel processo di definizione della rete scolastica e dell'offerta formativa per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 al fine di:

- attuare per ciascun anno scolastico una programmazione coerente con il contingente dei DS e dei DSGA definito per il Piemonte e con l'arco temporale previsto dal decreto interministeriale n. 127/2023, prevedendo, in particolare, la riduzione di 29 istituzioni scolastiche nell'arco del triennio di programmazione, da articolarsi come indicato di seguito:
 - per l'anno scolastico 2024/2025, 19 istituzioni scolastiche;
 - per l'anno scolastico 2025/2026, 4 istituzioni scolastiche;
 - per l'anno scolastico 2026/2027, 6 istituzioni scolastiche;
- prevedere la possibilità di eventuali modifiche annuali a tale atto, in applicazione di variazioni nella normativa di riferimento o del contesto regionale;

preso, altresì, atto che:

- con deliberazione 29 dicembre 2023, n. 5-8037 (D.C.R. n. 292 - 17321 del 25 luglio 2023. Approvazione del Piano regionale di programmazione e dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte per l'anno scolastico 2024/2025), la Giunta regionale ha disposto di approvare, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 292-17321 del 2023, il Piano regionale di programmazione della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte per l'anno scolastico 2024/2025, che, in particolare, all'allegato C alla deliberazione n. 5-8037 del 2023, riporta gli interventi di revisione e dimensionamento della rete scolastica, attuando il dimensionamento di 7 istituzioni su 19;
- con deliberazione 4 gennaio 2024, n. 1-8064 (Conferma, per l'a.s. 2024/2025, del Piano regionale di programmazione e dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte approvato con D.G.R. n. 5-8037 del 29.12.2023, in conformità al D.L. n. 215 del 30.12.2023) la Giunta regionale ha disposto, in applicazione del sopraccitato decreto legge n. 215/2023:
 - di confermare, per l'anno scolastico 2024/2025 gli interventi di dimensionamento della rete scolastica di cui all'allegato C della sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 5-8037, atteso che le 12 istituzioni scolastiche non ridotte rientrano nei limiti delle autonomie scolastiche previste dal decreto legge n. 215/ 2023;
 - di confermare il raggiungimento dell'obiettivo regionale di riduzione di 29 istituzioni scolastiche al termine della programmazione per l'anno scolastico 2026/27, previsto sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 5-8037;

considerato che con deliberazione del Consiglio regionale 26 marzo 2024, n. 331-823 (Sostituzione dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2023, n. 292-17321 "Atto di indirizzo e criteri per la definizione annuale del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027"), l'atto di indirizzo

approvato con la sopraccitata deliberazione del Consiglio regionale n. 292-17321 è stato adeguato alle innovazioni normative introdotte, come segue:

- rimodulazione dell'articolazione annuale delle istituzioni scolastiche da ridurre, fermo restando la riduzione di 29 istituzioni scolastiche nell'arco del triennio, come indicato di seguito:
 - per l'anno scolastico 2024/2025, 7 istituzioni scolastiche;
 - per l'anno scolastico 2025/2026, 16 istituzioni scolastiche;
 - per l'anno scolastico 2026/2027, 6 istituzioni scolastiche;
- previsione, in caso di ulteriori modifiche da parte del Ministero dell'istruzione e del merito al contingente dei DS e DSGA per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, che il numero delle istituzioni scolastiche da ridurre per tali anni scolastici sia da considerarsi automaticamente aggiornato ai fini della programmazione regionale (sottoparagrafo 3.2. Revisione e dimensionamento istituzioni scolastiche);
- indicazioni per l'applicazione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa delle disposizioni introdotte dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy), che ha istituito il percorso liceale del Made in Italy a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 e dettato norme per la costituzione delle classi prime di tale percorso in via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento volto a integrare il DPR n. 89/2010 (sottoparagrafo 4.1 Indirizzi e percorsi);
- adattamento di diversi paragrafi e sottoparagrafi dell'atto di indirizzo approvato con la sopraccitata deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2023, n. 292-17321, anche a seguito di confronto con i soggetti coinvolti, necessario ai fini di una ottimale governance territoriale dei processi di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa del Piemonte;

preso atto che con deliberazione 16 dicembre 2024, n. 6-511 (D.C.R. n. 292-17321 del 25 luglio 2023, come modificata dalla D.C.R. n. 331-8023 del 26 marzo 2024. Approvazione del Piano regionale di programmazione e dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte per l'anno scolastico 2025/2026), la Giunta regionale:

- ha approvato il Piano regionale di programmazione della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte per l'anno scolastico 2025/2026, che, in particolare, all'allegato C, riporta gli interventi di revisione e dimensionamento della rete scolastica;
- ha dato atto che, sulla base di quanto disposto nei piani provinciali di Asti, Cuneo, Verbano Cusio Ossola e nel piano della Città metropolitana di Torino, è risultato possibile pervenire alla riduzione di 2 istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2025/2026, a fronte delle 16 necessarie a garantire la coerenza con il contingente di 516 DS e DSGA disposto con decreto del Ministero n. 127/2023;

considerato che successivamente all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 6-511 del 2024, è stato approvato il decreto-legge del 16 gennaio 2025, n. 1 (Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), che stabilisce:

- di inserire all'articolo 1 della legge n. 107/2015, il comma 83-sexies, che prevede che le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 111/2011, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di

DS e di DSGA, definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal decreto n. 127/2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze;

- di modificare l'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 98/2011 prevedendo che il termine entro cui le regioni provvedono al dimensionamento è indicato al 31 ottobre di ogni anno anziché al 30 novembre e altresì che, la possibilità di differimento temporale massima a tale termine, è disposto con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e non più con deliberazione motivata della Regione;

preso atto che la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2025, n. 2-726 (Piano regionale di programmazione e dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte approvato con la D.G.R. n. 6-511 del 16 dicembre 2024. Conferma in attuazione al decreto-legge n. 1/2025):

- ha confermato il dimensionamento scolastico attuato, per l'anno scolastico 2025/2026, con la deliberazione della Giunta regionale n. 6-511 del 2024, che ha comportato la riduzione di 2 istituzioni scolastiche sulle 16 previste dalla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2023, n. 292-17321 come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 marzo 2024, n. 331-8023 rispettando, pertanto, il limite previsto dall'articolo 1, comma 83-sexies, della legge 107/2015;
- ha demandato all'assessore competente in materia di istruzione e merito, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario, la prosecuzione della concertazione territoriale con le province e la Città metropolitana di Torino, finalizzata all'individuazione delle 20 istituzioni scolastiche da ridurre al fine del raggiungimento dell'obiettivo regionale di riduzione di 29 istituzioni scolastiche al termine della programmazione per l'anno scolastico 2026/2027, ai sensi del decreto interministeriale 127/2023 e come previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale 4 gennaio 2024, n. 1-8064 e n. 6-511 del 2024;

preso atto che la legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) dispone:

- di abrogare il decreto-legge 1/2025, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo;
- di reinserire all'articolo 1 della legge 107/2015, il comma 83-sexies, che prevede che le Regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, della legge 111/2011, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal decreto 127/2023 senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze;
- di modificare nuovamente l'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011, prevedendo che il termine entro cui le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica è indicato al 31 ottobre di ogni anno anziché al 30 novembre e altresì che, la possibilità di differimento temporale massima a tale termine, è disposto con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e non più con deliberazione motivata della Regione;

preso atto, inoltre, che:

- il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha trasmesso alla Conferenza unificata uno schema di decreto recante l'aggiornamento dei criteri, di cui al decreto 127/ 2023, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'anno scolastico 2026/2027, ai fini dell'acquisizione dell'accordo in Conferenza unificata, come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);
- tale schema è stato trasmesso dalla Conferenza unificata alle regioni ed è stato già oggetto di un primo incontro in sede tecnica in data 16 aprile 2025;
- lo schema di decreto definisce per il Piemonte, per l'anno scolastico 2026/2027, una dotazione complessiva pari a 515 DS e funzionari ex DSGA, anziché 510 come originariamente previsto dal decreto 127/2023;
- successivamente all'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 331-8023 del 2024 sono intervenute diverse modificazioni al quadro normativo di riferimento, sulla base delle quali occorre fornire adeguate indicazioni per la loro applicazione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa (paragrafo 4 e sottoparagrafo 4.1. Indirizzi e percorsi), in particolare per quanto riguarda:
 - l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;
 - l'adozione di misure necessarie e criteri generali per l'avvio della riforma degli istituti tecnici in attuazione della misura 4, componente 1.1, del PNRR;
 - l'adozione del regolamento di integrazione del DPR 89/2010 e le modifiche alle modalità di attivazione del percorso liceale del "Made in Italy";
- con deliberazione 2 dicembre 2024, n. 3-437 (Legge regionale n. 63/1995. Legge regionale n. 32/2023. D.C.R. n. 292-1731 del 25 luglio 2023, come modificata dalla D.C.R. n. 331-8023 del 26 marzo 2024. Approvazione degli indirizzi per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte), la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi al fine di garantire l'offerta sussidiaria relativamente ai percorsi di qualifica e di diploma professionale realizzati dagli istituti professionali, in coerenza con gli indirizzi per la programmazione in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale, demandando alla Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi;

preso, altresì, atto:

- della necessità, nelle more dell'adozione del decreto di aggiornamento del contingente dei DS e dei funzionari ex DSGA:
 - di fornire immediate e tempestive indicazioni agli enti locali e alle istituzioni scolastiche coinvolti nel processo di definizione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027;
 - di adeguare il numero delle istituzioni scolastiche da ridurre nell'anno scolastico 2026/2027 in coerenza allo schema di decreto trasmesso alle regioni dalla Conferenza unificata, fermi restando i 14 interventi da attuare da parte dei territori in quanto residuanti dalle programmazioni dell'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026;
- della necessità:
 - di integrare la suddetta deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2024, n. 3-437, indicando nella data del 31 ottobre di ogni anno il termine ultimo entro cui

- adottare il provvedimento di autorizzazione di cui al paragrafo 4. (Valutazione delle domande e autorizzazione) dell'allegato 1 alla medesima deliberazione;
- di adeguare il sopra richiamato allegato 1 all'atto di indirizzo come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 marzo 2024, n. 331-8023 come di seguito riportato:
 - al sottoparagrafo 3.2. (Revisione e dimensionamento istituzioni scolastiche), rimodulazione dell'articolazione annuale delle istituzioni scolastiche da ridurre, per complessive 24 istituzioni scolastiche nell'arco del triennio, come indicato di seguito:
 - per l'anno scolastico 2024/25, 7 istituzioni scolastiche;
 - per l'anno scolastico 2025/26, 2 istituzioni scolastiche;
 - per l'anno scolastico 2026/27, 15 istituzioni scolastiche;
 - fornire adeguate indicazioni al fine di valorizzare e incentivare l'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado tramite la costituzione di reti della filiera tecnologico-professionale di cui al paragrafo 4. (Programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado) e sottoparagrafo 4.1. (Indirizzi e percorsi);
 - prevedere la costituzione di una Commissione tecnica mista composta da due rappresentanti regionali nominati dalla Giunta regionale e da due rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, a supporto delle attività dei territori e in caso di necessità di interventi correttivi per raggiungere, nell'anno scolastico 2026/2027, gli obiettivi di dimensionamento previsti dalla normativa nazionale a conclusione del triennio di cui al paragrafo 6. (Procedure e tempistica);
 - fornire informazioni riguardanti la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in sussidiarietà di cui al paragrafo 5. (Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in sussidiarietà);
 - adeguare le scadenze per la definizione dei piani provinciali e metropolitano e dei piani regionali a seguito della modifica del termine entro cui le regioni provvedono al dimensionamento di cui ai sottoparagrafi 6.1. (Definizione dei Piani Provinciali) e 6.2. (Definizione dei Piani Regionali);
 - adeguare diversi paragrafi e sottoparagrafi dell'atto di indirizzo, come da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 331-8023 del 2024, anche a seguito di confronto con i soggetti coinvolti, ai fini di una ottimale governance territoriale dei processi di programmazione rete scolastica e dell'offerta formativa del Piemonte;

preso atto che la Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro ha elaborato un documento tecnico, nel quale sono illustrate sinteticamente le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato A1 alla deliberazione del Consiglio regionale n. 331-8023 del 2024 e le relative argomentazioni motivazionali;

preso, altresì, atto che è stata sentita, in data 23 aprile 2025, la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 della legge regionale 28/2007;

ritenuto, pertanto, di approvare l'atto di indirizzo e i criteri per la definizione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, di cui all'allegato A2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che recepisce le modifiche e integrazioni illustrate e motivate sinteticamente nell'allegato B1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e

sostanziale, in sostituzione dell'allegato A1 e dell'allegato B della deliberazione del Consiglio regionale n. 331-8023 del 2024, ai fini di una maggiore leggibilità dell'atto stesso;

vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2025, n. 6-1058 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

preso atto che con la deliberazione n. 6-1058 del 2025 viene attestato che la medesima non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione;

acquisito il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza, nella seduta del 7 maggio 2025

d e l i b e r a

1) di approvare l'atto di indirizzo e i criteri per la definizione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, di cui all'allegato A2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che recepisce le modifiche e integrazioni illustrate e motivate sinteticamente nell'allegato B1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'allegato A1 e dell'allegato B della deliberazione del Consiglio regionale 26 marzo 2024, n. 331-8023 (Sostituzione dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2023, n. 292-17321 "Atto di indirizzo e criteri per la definizione annuale del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027"), ai fini di una maggiore leggibilità dell'atto stesso;

2) di demandare alla Giunta regionale, l'approvazione, entro il 31 ottobre 2025, del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2026/2027, sulla base dei criteri adottati con deliberazione del Consiglio regionale e sentita la competente commissione consiliare;

3) di stabilire che l'atto di indirizzo e i criteri per la definizione annuale del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, successivamente all'approvazione del Consiglio regionale, vengono trasmessi dalla Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale istruzione, formazione e lavoro, Settore politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture scolastiche, alle amministrazioni provinciali piemontesi e alla Città metropolitana di Torino per la redazione annuale dei piani provinciali e metropolitano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;

4) di prendere atto che la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2025, n. 6-1058 ha integrato la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2024, n. 3-437 (Legge regionale n. 63/1995. Legge regionale n. 32/2023. D.C.R. n. 292-1731 del 25 luglio 2023, come modificata dalla D.C.R. n. 331-8023 del 26 marzo 2024. Approvazione degli indirizzi per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte), indicando nella data del 31 ottobre di ogni anno il termine

ultimo entro cui adottare il provvedimento di autorizzazione di cui al paragrafo 4 (Valutazione delle domande e autorizzazione) dell'allegato 1 alla medesima deliberazione;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione.

(o m i s s i s)

Allegati

1. Premessa

Il presente atto di indirizzo individua gli obiettivi, i criteri e le modalità per la programmazione annuale della rete scolastica e per la programmazione annuale dell'offerta formativa per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/26 e 2026/2027 in ambito regionale, che si concludono con l'adozione dei rispettivi Piani regionali.

Saranno possibili eventuali modifiche annuali al presente atto in applicazione di variazioni nella normativa di riferimento o del contesto regionale, affinché la scuola piemontese possa operare in modo adeguato e attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, e promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria) in un contesto caratterizzato dai mutamenti dei trend demografici e dalle complessità della società digitale e dell'informazione.

I principi a cui si ispira la programmazione regionale sono delineati dalla L.R. n. 28/2007, che intende garantire agli allievi, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso a una offerta formativa diffusa e qualificata al fine di assicurare il diritto sociale all'istruzione.

Gli obiettivi generali che il presente atto di indirizzo persegue sono:

- individuare soluzioni stabili nel medio-lungo periodo, per l'assegnazione di un Dirigente Scolastico e un Funzionario ed elevata qualificazione (ex DSGA) titolari, secondo il contingente definito dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 e suoi aggiornamenti;
- favorire un'articolazione efficace ed efficiente delle istituzioni scolastiche e dei plessi nel territorio regionale;
- evitare situazioni che determinino la frammentarietà della rete pur tenendo conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo nei comuni montani, ma anche in quei comuni con situazione di alta o media marginalità socio-economica e con popolazione fino a 5.000 abitanti ricompresi nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 21 novembre 2008, n. 1-10104;
- mantenimento delle scuole nelle aree montane e marginali di cui sopra, geograficamente ed economicamente svantaggiate, quale misura a supporto del contrasto dello spopolamento, della dispersione scolastica e di un'istruzione inclusiva per gli alunni con minori opportunità a causa della loro ubicazione geografica;
- potenziare la continuità educativa sin dai primi anni di scolarizzazione, al fine di contrastare la dispersione scolastica, di garantire un approccio integrato all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e formare cittadini consapevoli e responsabili in grado di affrontare i complessi scenari dell'attuale società sempre più connessa e interdipendente;
- salvaguardare la funzione educativa svolta dal segmento 0-6, in particolare per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, in coerenza con l'obiettivo 4.2 dell'Agenda dell'ONU 2030 sul diritto all'istruzione, che prevede che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per l'istruzione primaria;
- innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, in rapporto alle risorse disponibili e alla vocazione del territorio, per migliorare le competenze degli studenti in un mercato del lavoro sempre più competitivo e in evoluzione e per favorire le potenzialità di sviluppo di ciascun allievo;
- implementare l'offerta degli istituti tecnici e professionali, anche in funzione della costituzione di filiere formative tecnologico-professionali in grado di attrarre i talenti dei giovani, di creare competenze che possono risultare facilmente spendibili e corrispondere alle crescenti richieste di figure professionali qualificate da parte del mondo del lavoro;
- favorire la costituzione di percorsi di filiera tecnologico-professionale salvaguardando la coerenza tra i profili formativi dei percorsi di secondo ciclo e terziari non accademici, sulla base del criterio di correlazione tra l'offerta dell'istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, le aree tecnologiche degli ITS;
- consentire e favorire le opportunità di interazione con il sistema formativo, il mondo del lavoro, il sistema dell'università e della ricerca e i rapporti di rete tra le istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico professionali, fondazioni ITS Academy, università e sistema produttivo.

I criteri generali per i vari interventi tengono in considerazione:

- le dinamiche demografiche in atto;
- le caratteristiche del territorio del Piemonte, contraddistinto da una forte frammentarietà amministrativa e con il maggior numero di comuni al di sotto dei 5.000 abitanti a livello nazionale, (1.045 su 1.180 comuni, cioè l'88,56% del totale regionale, il 18,88% a livello nazionale);
- la complementarità del sistema dell'istruzione e dell'IeFP;
- il complesso modello organizzativo del sistema dell'istruzione.

Saranno, inoltre, prese in considerazione le analisi effettuate nell'ambito delle iniziative attuate in sinergia con quanto definito in sede di programmazione comunitaria e di sviluppo delle potenzialità delle aree interne, al fine di salvaguardare il servizio scolastico nelle aree montane, di mantenere percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale e di valorizzare le attività di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

In particolare, gli interventi di dimensionamento e programmazione della rete e dell'offerta formativa proposti da Comuni e Province devono essere:

- finalizzati a costituire un assetto radicato nel territorio attraverso strutture organizzativamente funzionali e durevoli nel medio-lungo periodo, in grado di garantire una didattica e un'offerta formativa efficaci, qualitativamente adeguate e rispondenti alla reale domanda territoriale;
- definiti sulla base di analisi che ne valutino il contesto, la sostenibilità e l'efficacia; tali analisi non devono costituire un mero adempimento formale ma un'occasione di miglioramento del progetto culturale ed educativo della scuola, che deve essere messa al centro delle dinamiche territoriali, come motore della crescita culturale della comunità.

Le proposte del territorio devono essere il risultato di progettualità condivise, di cui siano state pienamente valutate le implicazioni organizzative nel loro complesso, e adeguatamente compiute, per consentirne l'agevole recepimento nel tessuto scolastico di riferimento.

Il dimensionamento della rete scolastica regionale e la programmazione dell'offerta formativa costituiscono un processo complesso, in cui contemperare esigenze diverse. Il modello operativo individuato al fine di esplicitare al meglio gli effetti del presente atto di indirizzo è basato sul costante dialogo, la concertazione, la leale collaborazione istituzionale fra i vari soggetti, valorizzando tutte le componenti: Regione, Comuni, Province/Città metropolitana di Torino, Ufficio Scolastico Regionale e Uffici Scolastici territoriali, istituzioni scolastiche autonome, Organizzazioni Sindacali e ogni altro soggetto interessato.

2. Quadro normativo di riferimento

Il decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 ha conferito funzioni e compiti amministrativi, originariamente in capo allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- l'art. 138 conferisce alle Regioni le funzioni di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e di pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili;
- l'art. 139 attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori, vari compiti e funzioni tra i quali quelli concernenti: l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, approvata con Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, è stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle Regioni sono state

espressamente demandate varie funzioni, tra le quali vi sono la pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione della rete scolastica.

Le competenze in materia d'istruzione sono state confermate dalla Legge del 7 aprile 2014, n. 56, che individua tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale.

2.1 Normativa e disposizioni

- legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che all'articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all'articolo 139 attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m. i "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";
- legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che aggiorna i parametri per la formazione delle classi;
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di

scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;

- direttiva del Ministero dell'Istruzione del 15 luglio 2010, n. 57 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";
- decreto interministeriale del 7 ottobre 2010, n. 211 "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- legge del 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", come modificata dalla legge del 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" stabilisce che il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un Dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e di un Dirigente dei servizi Scolastici e Amministrativi (DSGA) in via esclusiva sia pari ad almeno 600 alunni, ridotti a 400 per le istituzioni site nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011, precisando che il dimensionamento e la programmazione della rete scolastica sono riservati alle Regioni nell'ambito della competenza concorrente";
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431 "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
- direttiva del Ministro istruzione università e ricerca del 1° agosto 2012, n. 69 "Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 88/2010";
- direttiva del Ministro del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010;
- decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";
- decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 ottobre 2013 "Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica";
- legge 8 novembre 2013, n. 128 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" ha disposto che, al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto interministeriale previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, commi 5 e 5-bis, L. 111/2011;
- Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 "Linee strategiche

- di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
- decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.";
 - legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e s.m.i.;
 - decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
 - decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione professionale, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107";
 - decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107";
 - decreto interministeriale del 17 maggio 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";
 - decreto ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427 "Recepimento dell' Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61";
 - decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
 - decreto del MIUR del 23 agosto 2019, n. 766 "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale", di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
 - circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 11 novembre 2019, n. 22805 "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – funzionamento dei CPIA a.s. 2019/20";
 - decreto interministeriale del 7 luglio 2020, n. 56 "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011";
 - decreto del Ministero dell'istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, di adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
 - Intesa n. 155/CSR del 10 settembre 2020 sullo schema di decreto recante "Regolamento recante rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato/Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti n. 155/CSR, e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto";
 - circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 8 settembre 2021, n. 21059 "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – funzionamento dei CPIA a.s. 2021/22";
 - Protocollo d'intesa prot. n. 4485 del 25 marzo 2022 tra il Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e l'U.S.R. per il Piemonte finalizzato a promuovere il coordinamento regionale dell'istruzione in carcere;
 - circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito del 29 aprile 2022 n. 16691 "Schema di decreto

interministeriale recante le dotazioni organiche del personale ATA per il triennio 2022-2025 – Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario”;

- legge 15 luglio 2022, n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” e s.m.i;
- il decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e ss. mm. ii. e, in particolare, la Sezione III recante misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione concernenti lo sviluppo della filiera formativa tecnologico – professionale, la riforma degli istituti tecnici, la riforma degli istituti professionali);
- decreto interministeriale n. 272 del 17 ottobre 2022 “Organico del personale docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25”;
- Accordo fra la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, approvato con D.G.R. n. 15-6308 del 22 dicembre 2022, relativo alla realizzazione a partire dagli aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali, ai sensi del D. Lgs. n. 61/2017;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in particolare, l’articolo 1, comma 557, che inserisce all’articolo 19, il comma 5-quater del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011, a stabilire che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento, che in prima applicazione coincide con il 31 maggio 2023, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale;
- decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito del 19 aprile 2023 di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2023/24;
- decreto interministeriale del 30 giugno 2023, n. 127 sui criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, art.1, c. 557;
- Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia “Prosecuzione del Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia”, siglato in data 27 novembre 2023;
- decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito del 7 dicembre 2023, n. 240 concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;
- decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 23 febbraio 2024 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, in particolare l’articolo 5 comma 3;
- legge n. 206 del 27 dicembre 2023 “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, in particolare l’articolo 18 “Liceo del Made in Italy” e s.m.i.;
- Accordo fra la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, approvato con D.G.R. n. 6-8092 del 22 gennaio 2024, relativo alla costituzione, in via transitoria, delle classi prime del percorso liceale del Made in Italy per l’a.s. 2024/25 presso scuole secondarie di II grado statali;
- decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 57 del 29 aprile 2024, n. 56, che all’articolo 15 reca disposizioni in merito agli istituti tecnici e professionali;
- circolare del Ministero dell’istruzione e del Merito del 16 maggio 2024, n. 19535 “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2024/2025”;
- decreto ministeriale del 12 giugno 2024, n. 118, afferente le “Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi

di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;

- legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale";
- decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 177 del 13 agosto 2024, che ripartisce il contingente assunzionale di dirigenti scolastici autorizzato per l'a.s. 2024/25;
- Intesa con Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per la costituzione delle reti di filiera formativa tecnologico-professionale, approvata con D.G.R. n. 1-267 del 18 ottobre 2024;
- decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 2024, n. 222 "Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
- circolare del Ministero dell'istruzione e del Merito n. 47577 del 26 novembre 2024 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/26”;
- D.G.R. n. 3-437 del 2.12.2024 "Legge regionale n. 63/1995. Legge regionale n. 32/2023. D.C.R. n. 292-1731 del 25 luglio 2023, come modificata dalla D.C.R. n. 331-8023 del 26 marzo 2024. Approvazione degli indirizzi per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte”;
- decreto legge del 28 ottobre 2024 n. 160 convertito con modificazioni dalla legge del 20 dicembre 2024 n. 199, che all'articolo 8 bis che novella l'articolo 18 della L. n. 206/2023 per quanto attiene le modalità di attivazione dei percorsi liceali del "Made in Italy”;
- legge del 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che all'articolo 1 comma 828 stabilisce la riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola a partire dall'a.s. 2025/26;
- decreto-legge del 31 dicembre 2024, n. 208 "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito con modificazioni dalla legge n. 20 del 28 febbraio 2025, che all'articolo 9 che dispone che, con un successivo decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, saranno individuate e adeguate, alle esigenze del settore produttivo nazionale, le misure necessarie e i criteri generali per l'avvio della riforma degli istituti tecnici;
- decreto del Ministero dell'istruzione e del merito del 31 dicembre 2024, n. 269, concernente le prime misure per l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica in applicazione dell'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175;
- legge n. 20 del 28 febbraio 2025 che ha abrogato il decreto-legge n. 1 del 16 gennaio 2025, "Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, e che all'art. 9bis riporta disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR”;
- decreto- legge n. 45 del 7 aprile 2025 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'a.s. 2025/26”, che reca disposizione pe l'attuazione della riforma degli istituti tecnici (Missione 4.1. del PNRR);
- circolare del Ministero dell'istruzione e del merito n. 93862 del 17 aprile 2025, che definisce le istruzioni operative per la determinazione dell'organico del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2025/2026;
- legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;
- legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali” e s.m.i.;
- legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” e s.m.i.;
- D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988 di classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura;
- D.G.R. n. 1-10104 del 21 novembre 2008 che individua i comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità;
- D.C.R. 25 Marzo 2019, n. 367 – 6857 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), articolo 27 – Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia

di diritto allo studio" e s.m.i.

2.2 Formazione delle classi

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è normata dal D.P.R. n. 81/2009, Titolo II, Capo II e III, come segue:

	Sezioni/Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell'infanzia (art. 9)	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
Scuola primaria (art. 10)	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Di norma non più di 20 alunni con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche)
Scuola secondaria di I grado (art. 11)	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per classi II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)	27-30 (25-30 con unico corso) (media iscritti ≥ 22 per classi II, III,IV) (minimo 10 iscritti per classe V)	12-27		

3. Programmazione della rete scolastica

La struttura regionale competente è demandata a predisporre annualmente schede analitiche da utilizzare per le specifiche analisi sulla base dei parametri di contesto, sostenibilità ed efficacia indicati nei successivi sottoparagrafi. Le schede devono essere utilizzate da parte di Comuni e Province/Città metropolitana ai fini della valutazione delle proposte degli interventi di programmazione.

Si rimanda al paragrafo 6 per la tempistica di adozione degli atti deliberativi da parte dei soggetti coinvolti negli interventi di programmazione indicati nei successivi sottoparagrafi.

3.1 Punti di erogazione del servizio

Per "punti di erogazione del servizio" (di seguito PES) si intendono:

- le sedi della scuola dell'infanzia;
- le sedi della scuola primaria;
- le sedi e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado;
- le sedi, le sezioni differenziate, le sezioni staccate e le sezioni associate o aggregate della scuola secondaria di II grado;
- le sedi stabili dei CPIA.

Gli interventi riferiti a PES del I ciclo sono proposti dal Comune sede di PES, gli interventi riferiti a PES del II ciclo sono proposti dalla Provincia/Città metropolitana di riferimento, e riguardano:

- a. Istituzione PES: autorizzazione al funzionamento di un nuovo PES a cui verrà assegnato uno specifico codice meccanografico ministeriale.
- b. Soppressione PES: chiusura definitiva di un PES con conseguente cancellazione del codice meccanografico ministeriale.
- c. Statizzazione: istituzione di un PES di scuola dell'infanzia statale a seguito di cessazione dell'unico servizio pubblico di scuola dell'infanzia paritaria.
- d. Trasferimento: cambio di sede del PES.

a. Istituzione PES

Nell'ottica di privilegiare la stabilità del sistema scolastico,

- per il I ciclo non è consentita l'istituzione di nuovi PES di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado ad esclusione delle cosiddette "statizzazioni di scuola dell'infanzia paritaria" e delle scuole presso strutture ospedaliere;
- per il II ciclo non è consentita l'istituzione di nuovi PES di scuola secondaria di II grado; potranno essere istituite sedi associate, in particolare in Comuni diversi da quelli della sede dell'istituzione scolastica, esclusivamente a condizione che la richiesta di istituzione di sede associata sia determinata dal sovraffollamento degli edifici già utilizzati a causa dall'impossibilità di reperire altri spazi o di accogliere gli alunni eccedenti da parte di istituzioni in cui risulti funzionante analogo indirizzo di studio nel Comune sede dell'istituzione scolastica. La creazione della sede associata non deve comportare riduzione di classi presso analogo indirizzo di studio funzionante nel bacino d'utenza che viene così a costituirsi.

Potranno essere autorizzati nuovi PES presso CPIA, comprese le sezioni carcerarie.

Per l'istituzione di:

- un nuovo PES presso CPIA occorre fare riferimento al successivo sottoparagrafo 3.1.c;
- una sede associata occorre fare riferimento al successivo paragrafo 4 e sottoparagrafo 4.1.

L'istituzione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di cui al paragrafo 4 , e sottoparagrafo 4.1. di nuovi indirizzi di studio diurni e serali da attivarsi presso edifici già esistenti e utilizzati dall'istituzione scolastica di riferimento può comportare l'automatica attivazione del codice meccanografico ministeriale senza istituzione di un nuovo PES.

b. Soppressione PES

I parametri per il mantenimento dei PES sono, di norma:

- per la scuola dell'infanzia almeno 20 bambini;
- per la scuola primaria almeno 35 alunni, con un corso completo; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno 2 corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono;
- per le sedi e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono, almeno 40 alunni, con un corso completo;
- per le sezioni differenziate, le sezioni staccate, le sezioni associate o aggregate nonché per gli indirizzi di studio delle scuole secondarie di II grado funzionanti nella medesima sede scolastica, presenza di un corso quinquennale completo.

Ai fini della programmazione della rete scolastica sono considerati "ad alta densità demografica" i Comuni con densità superiore a 300 abitanti per chilometro quadrato.

In caso di soppressione di PES funzionante nell'a.s. antecedente a quello di programmazione, l'istituzione scolastica di riferimento, con deliberazione del Consiglio di istituto, esprime motivato parere, non vincolante, alla soppressione. La deliberazione del Consiglio di istituto è trasmessa:

- al Comune sede del PES per gli interventi riguardanti il I ciclo
- alla Provincia /Città metropolitana di riferimento per gli interventi riguardanti PES del II ciclo.

Il Comune o Provincia/città metropolitana sede del PES, acquisita la deliberazione del Consiglio di istituto, con propria deliberazione:

- riporta le informazioni anagrafiche del PES per cui richiede la soppressione, compreso il codice meccanografico, ai fini della sua corretta individuazione;
- riporta le informazioni anagrafiche, compreso il codice meccanografico del PES che assorbirà l'utenza scolastica del PES per cui si chiede la soppressione;
- indica la motivazione della soppressione del PES;
- richiede espressamente la soppressione del PES a partire dall'a.s. successivo.

Possono essere oggetto degli interventi che riguardano la revisione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui al successivo sottoparagrafo 3.2 solo i PES attivi nell'a.s. antecedente alla programmazione di riferimento; i PES non funzionanti non possono essere coinvolti negli interventi di revisione e dimensionamento e sono da ritenersi automaticamente soppressi.

A tale fine, in fase di prima applicazione, per l'a.s. 2024/25 sono da considerarsi automaticamente soppressi i codici meccanografici ministeriali dei PES:

- delle scuole del I ciclo, non attivi dall'a.s. 2023/24 o antecedenti, per i quali risulti – però- ancora presente il codice meccanografico ministeriale, ad esclusione delle scuole sussidiate dalla Regione Piemonte;
- delle scuole dell'infanzia oggetto di programmazione della rete regionale con D.G.R. n. 23-6369 del 28.12.2022 , ancorché non attive nell'a.s. 2023/24, per cui non sia disposta la programmazione della sezione nell'a.s. 2024/25 secondo quanto previsto al sottoparagrafo 3.1.d.

Per l'a.s. 2025/26 e per l'a.s. 2026/27 sono automaticamente soppressi i codici meccanografici ministeriali dei PES delle scuole del I ciclo, non attivi da almeno due anni scolastici (di seguito aa.ss.), per i quali risulti – però- ancora presente il codice meccanografico ministeriale, ad esclusione delle scuole sussidiate dalla Regione Piemonte.

Per ciascuna annualità di programmazione sono automaticamente soppressi i codici meccanografici delle scuole del II ciclo, totalmente privi di codici ministeriali di offerta formativa per l'a.s. di riferimento o antecedenti, a seguito

della decadenza della validità dell'offerta formativa, come previsto al sottoparagrafo 4.4.

Compete all'U.S.R. per il Piemonte l'inserimento e la cancellazione a sistema dei codici meccanografici in tempo utile e antecedentemente all'avvio delle iscrizioni per ciascun a.s. di riferimento.

c. Statizzazione

Per la statizzazione di scuola dell'infanzia paritaria occorre fare riferimento ai successivi sottoparagrafi 3.1.b e 3.1e punto 4.

d. Trasferimento

Il Comune o Provincia/città metropolitana indicano il trasferimento del PES nell'ambito dell'approvazione del proprio Piano di utilizzo degli edifici scolastici.

3.1.a Mantenimento in deroga PES

Al fine di preservare il servizio scolastico nelle comunità che per prime risentono del trend demografico negativo degli ultimi anni e in cui la scuola riveste un importante ruolo sociale anche in veste di contrasto allo spopolamento, possono essere mantenuti attivi, in deroga ai parametri indicati al sottoparagrafo 3.1, i PES di scuola statale, riconosciuti con codice meccanografico ministeriale e purché funzionanti nell'a.s. immediatamente antecedente a quello di programmazione, siti in comuni montani e/o in comuni in situazione di marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2008, n. 1-10104:

- di scuola dell'infanzia costituiti con monosezione inferiore ai parametri del D.P.R. n. 81/2009 e con almeno 10 bambini;
- di scuola primaria costituiti con almeno una classe intera con non meno di 10 alunni o, in caso di unica pluriclasse, con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado costituite con almeno 20 alunni.

	Soglia minima mantenimento PES	Deroghe soglia minima per il mantenimento PES nei comuni montani e/o marginali
Scuola dell'infanzia	20 alunni	10 alunni
Scuola primaria	35 alunni (corso completo; almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	almeno una classe intera con minimo 10 alunni in caso di unica pluriclasse min. 8/ max 18
Scuola secondaria di I grado	40 alunni (corso completo)	20 alunni (sezioni staccate)
Scuola secondaria di II grado	corso quinquennale	//

Il Comune montano e/o marginale di cui sopra, sentita l'istituzione scolastica di riferimento, effettua un'analisi volta a valutare l'opportunità del mantenimento del PES:

- individuando la consistenza numerica dell'utenza attesa per l'a.s. della programmazione di riferimento sulla base delle nascite del bacino d'utenza del PES e sull'andamento della frequenza nell'ultimo triennio, anche ai fini dell'indicazione del rispetto dei parametri minimi sopra indicati;
- tenendo conto delle condizioni di sicurezza e delle caratteristiche dell'edificio scolastico presso cui è ubicato il servizio scolastico;
- considerando la presenza di eventuali PES, ubicati nel comune e/o in altro Comune, che permettano un facile accesso al servizio statale da parte degli alunni del bacino d'utenza, in quanto ubicati secondo le condizioni di accesso relative alle distanze e ai tempi di percorrenza indicati di seguito:

- per le scuole dell'infanzia: entro km 5 di distanza con un tempo di percorrenza medio in auto di 15 minuti;
- per le scuole primarie: da km 5 a km 9 con un tempo di percorrenza medio in auto di 20 minuti;
- per le scuole secondarie di I grado: entro km 10 con un tempo di percorrenza medio di 30 minuti.

Il Comune montano e/o marginale di cui sopra, con propria deliberazione, per ciascun PES:

1. richiama il parere dell'istituzione scolastica, espresso preferibilmente tramite Deliberazione del Consiglio di Istituto;
2. indica la consistenza numerica dell'utenza attesa per l'a.s. della programmazione di riferimento sulla base delle nascite del bacino d'utenza del PES e sull'andamento della frequenza nell'ultimo triennio;
3. indica espressamente quali sono le condizioni presenti per il mantenimento in deroga sulla base della distanza e dei tempi di percorrenza relativi al PES più vicino;
4. richiede il mantenimento in deroga del PES per l'a.s. di programmazione.

3.1.b Statizzazione di scuola dell'infanzia paritaria

Nei Comuni in cui, a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, cessa l'unico servizio pubblico di scuola dell'infanzia paritaria è possibile l'istituzione di un PES di scuola dell'infanzia statale, ai fini del mantenimento del servizio rivolto alla fascia di età fra 3 e 6 anni (cosiddetta "statizzazione di scuola paritaria").

La cessazione del servizio deve avvenire per volontà dell'ente gestore, a seguito dell'impossibilità di proseguire l'attività per evidenti e motivate difficoltà economico - finanziarie e/o gestionali.

La statizzazione consente il proseguimento del servizio scolastico all'utenza che già afferisce alla scuola dell'infanzia paritaria in via di cessazione, previa verifica della mancanza della possibilità di accedere agevolmente a un analogo servizio secondo quanto disposto al precedente sottoparagrafo 3.1.a *Mantenimento in deroga PES*.

Le pre-condizioni per la statizzazione della scuola paritaria sono:

- a. sussistenza di difficoltà economico - finanziarie e/o gestionali che non consentono la prosecuzione dell'erogazione del servizio scolastico oltre la conclusione dell'a.s. antecedente a quello della programmazione di riferimento, ferme restando le norme che regolano le situazioni di dissesto finanziario e il conseguente avvio immediato della procedura di liquidazione;
- b. presenza di condizioni che consentano all'ente gestore di garantire la continuità del servizio della scuola dell'infanzia paritaria fino alla conclusione dell'a.s. antecedente quello della programmazione di riferimento;
- c. l'ente gestore deve trovarsi nelle condizioni giuridiche per deliberare la cessazione del servizio e l'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria ai fini della statizzazione; in particolare l'ente gestore deve essere in regola con gli adempimenti previsti dalle deliberazioni regionali che disciplinano la vigilanza amministrativa sulle IPAB e il controllo pubblico sulle Associazioni e Fondazioni, di competenza del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità della Regione Piemonte o con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;
- d. individuazione della presenza o meno dei presupposti di legge per l'estinzione dell'ente gestore e del soggetto destinatario della sede della scuola paritaria in via di cessazione indicato dallo statuto, al fine dell'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria in caso di statizzazione;
- e. numero di alunni attesi per l'a.s. della programmazione di riferimento non inferiore ai parametri previsti ai precedenti paragrafi *Punti di erogazione del servizio*;
- f. mancanza di disponibilità di posti e spazi sufficienti ad accogliere tutti i bambini, senza dover ricorrere alla statizzazione, presso un'altra scuola dell'infanzia statale già attiva in altro Comune entro 5 km di distanza da percorrere in un tempo di percorrenza medio di 15 minuti;
- g. sostenibilità del servizio nel tempo, garantita da un adeguato numero di alunni sulla base dell'andamento di frequenza pregresso e delle nascite;
- h. disponibilità di spazi adeguati e a norma per ospitare la scuola dell'infanzia statale da parte del Comune, anche a seguito di quanto disposto dalle norme statutarie che regolano l'attività dell'ente gestore e la sua estinzione.

In caso le verifiche di cui al punto c) evidenzino una situazione di dissesto finanziario, dovrà essere avviata immediatamente la procedura di liquidazione, che potrebbe non consentire di procedere alla statizzazione.

La statizzazione rappresenta l'ultimo passaggio di un articolato percorso che coinvolge in maniera attiva e sinergica l'ente gestore la scuola paritaria, il Comune presso cui la scuola paritaria è ubicata (di seguito "Comune"), le scuole viciniori, l'istituzione scolastica presso cui afferire il nuovo punto di erogazione del servizio.

Per tale ragione, ente gestore, Comune e istituzione scolastica - per quanto di competenza di ciascuno - devono avviare in tempo utile la verifica della presenza delle pre-condizioni elencate al paragrafo precedente.

La conclusione della verifica di tutte le pre-condizioni elencate al paragrafo di cui sopra è requisito essenziale per l'adozione degli atti necessari da parte di ente gestore, Comune e istituzione scolastica.

L'ente gestore:

- verificata la presenza delle pre-condizioni elencate ai punti a, b, c, d di cui sopra, con deliberazione assunta secondo le modalità previste nel proprio Statuto:
 - indica dettagliatamente le motivazioni che rendono impossibile la prosecuzione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria;
 - dispone esplicitamente la cessazione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, in maniera non revocabile e senza alcun vincolo rispetto al buon esito della statizzazione;
 - si impegna esplicitamente a continuare l'erogazione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria fino al termine dell'a.s. antecedente a quello della programmazione di riferimento;
 - attesta di aver verificato di trovarsi nelle condizioni giuridiche per deliberare la cessazione del servizio e l'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria ai fini della statizzazione; in particolare di aver verificato presso il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità della Regione Piemonte di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle deliberazioni regionali che disciplinano la vigilanza amministrativa sulle IPAB e il controllo pubblico sulle Associazioni e Fondazioni o con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;
 - attesta di aver verificato se esistono i presupposti di legge per l'estinzione dell'ente e, in tale evenienza, qual è il soggetto destinatario della sede della scuola paritaria in via di cessazione ai sensi dello statuto, al fine dell'eventuale messa a disposizione della sede della scuola paritaria in caso di statizzazione;
 - richiama e illustra i contatti intercorsi con il Comune;
- trasmette la deliberazione al comune.

Il Comune effettua un'analisi volta a valutare la presenza delle pre-condizioni elencate di cui sopra ai punti e, f, g, h, nonché l'opportunità del mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia a seguito della cessazione della scuola paritaria tramite statizzazione, sulla base dei seguenti parametri:

a. contesto

- bacino d'utenza di riferimento della scuola dell'infanzia paritaria (per "bacino d'utenza" si intende l'ambito territoriale di riferimento, ovvero l'insieme delle zone del Comune, e degli eventuali Comuni limitrofi afferenti l'istituto scolastico di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano il PES di scuola paritaria);
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;

b. sostenibilità

- individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, rapportata al bacino di riferimento, tenuto conto:
 - dell'andamento della frequenza nei tre precedenti aa.ss. nella scuola paritaria e nelle scuole dell'infanzia statali viciniori;
 - dell'andamento demografico in corso riferito alle nascite dell'ultimo quinquennio nel bacino d'utenza individuato;
 - della disponibilità edilizia esistente (edificio, aule, spazi, laboratori, mensa), e di eventuali investimenti a copertura di interventi di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione del PES statale in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente entro l'avvio dell'a.s.;
 - dell'impegno economico complessivo conseguente all'attivazione di un nuovo PES statale, indicando

anche eventuali servizi aggiuntivi che si intendono attivare (es. mensa, pre e post scuola, ecc);

c. efficacia

- come l'istituzione del PES statale contribuisca alla razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio e al mantenimento della qualità del servizio scolastico senza creare frammentazione;
- individuazione delle sezioni da attivare presso il PES, anche tenuto conto dei servizi di scuola dell'infanzia già attivi nel bacino d'utenza.

Il Comune:

- individua l'istituzione scolastica di riferimento, in coerenza con i flussi di utenza del primo ciclo di istruzione già consolidati;
- avvia contatti con l'istituzione scolastica di riferimento e i Comuni vicini, ai fini dell'acquisizione di dati e informazioni utili all'analisi e alla verifica delle pre-condizioni di cui sopra;
- verifica la presenza delle pre-condizioni di cui ai punti e, f, g, h, nonché l'opportunità del mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia a seguito della cessazione della scuola paritaria tramite statizzazione sulla base dell'analisi di cui sopra;
- informa l'istituzione scolastica dell'intenzione di avviare l'iter di richiesta di statizzazione della scuola paritaria e – se diverso - il Comune sede dell'istituzione scolastica.

L'istituzione scolastica:

- con deliberazione del Consiglio di istituto, indica il proprio parere obbligatorio ma non vincolante circa la disponibilità ad acquisire il PES statale oggetto di richiesta nella propria organizzazione scolastica, indicando i posti disponibili in altri PES entro 5 km distanza in un tempo di percorrenza medio in auto non superiore a 15 minuti;
- trasmette la deliberazione del Consiglio di istituto al Comune, e – se diverso - al Comune sede di istituzione scolastica.

L'ente gestore approva, con deliberazione assunta ai sensi dello statuto, il testo dell'eventuale accordo a titolo non oneroso da sottoscrivere con il Comune per la messa a disposizione dell'edificio quale sede della scuola statizzata.

Il Comune, acquisiti dall'ente gestore e dall'istituzione scolastica gli atti sopra indicati, con propria deliberazione di Consiglio:

- richiama il percorso svolto da ente gestore, Comune, istituzione scolastica e gli atti da essi assunti, allegando altresì ogni documento utile;
- attesta la presenza delle pre-condizioni sopra indicate, necessarie per la proposta di statizzazione;
- approva la relativa scheda analitica;
- richiede l'istituzione del PES di scuola dell'infanzia statale e, contestualmente, il numero di sezioni per il funzionamento del PES, sulla base delle alunni attesi e delle normative vigenti in merito alla formazione delle sezioni, in misura non superiore a quelle della scuola paritaria che cesserà il servizio;
- individua l'edificio presso cui ubicare il PES di scuola dell'infanzia statale e indica gli eventuali interventi necessari a tal fine, da realizzarsi a proprio carico entro l'avvio dell'a.s. della programmazione di riferimento;
- si impegna a censire tale edificio nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- approva e allega gli eventuali accordi sottoscritti con l'ente gestore la scuola paritaria che cesserà il servizio per l'utilizzo dell'edificio sede di tale scuola;
- quantifica e assume espressamente a carico del proprio bilancio gli oneri gestionali derivanti dall'attivazione del PES di scuola dell'infanzia statale, indicando eventuali servizi aggiuntivi che saranno attivati.

La richiesta di statizzazione non è valida, e non può essere inserita né nel Piano provinciale né nel Piano regionale, qualora:

- non sia stata svolta la verifica di tutte le pre-condizioni elencate ai punti a) b), c), d), e), f), g) e h) o tale verifica sia stata svolta senza coinvolgere i soggetti ivi indicati;
- la verifica svolta abbia evidenziato la mancanza di una o più delle pre-condizioni di cui sopra;

- la cessazione del servizio non sia deliberata dall'ente gestore la scuola paritaria;
- la cessazione del servizio della scuola paritaria sia :
 - deliberata, prevista o avvenuta antecedentemente al termine dell'a.s. antecedente a quello della programmazione di riferimento;
 - deliberata dall'ente gestore non in conformità al proprio statuto;
 - deliberata da un ente gestore non in regola con gli adempimenti previsti dalle deliberazioni regionali che disciplinano la vigilanza amministrativa sulle IPAB e il controllo pubblico sulle Associazioni e Fondazioni o con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;
 - deliberata da un ente gestore che si trovi in condizione di dissesto finanziario per cui deve essere o sia stata avviata immediatamente la procedura di liquidazione;
 - deliberata dall'ente gestore condizionatamente al buon esito della richiesta di statizzazione, e/o al solo fine di pervenire alla statizzazione, e/o con possibilità di revoca;
 - determinata da volontà del Comune;
 - deliberata dall'ente gestore successivamente alla deliberazione di richiesta di statizzazione da parte del Comune;
- non risulti disponibile un edificio nelle condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente in cui ospitare il PES di scuola dell'infanzia statizzata, anche tramite la sottoscrizione di accordi fra il comune e l'ente gestore la scuola paritaria che andrà a cessare;
- il parere obbligatorio ma non vincolante dell'istituzione scolastica:
 - risulti carente delle informazioni in merito ad eventuali posti disponibili in altri PES entro 5 km distanza in un tempo di percorrenza medio in auto non superiore a 15 minuti;
 - non sia stato deliberato dal Consiglio di istituto;
 - sia stato deliberato antecedentemente alla cessazione del servizio da parte dell'ente gestore la scuola paritaria e/o successivamente alla Deliberazione del Consiglio comunale.

3.1.c PES dei Centri per l'istruzione degli adulti – CPIA

Nel corso della presente programmazione sarà possibile prevedere una revisione e/o una integrazione dell'articolazione dei CPIA attivi con la finalità di salvaguardarne la stabilità organizzativa e numerica e rafforzare sul territorio l'assetto organizzativo dell'istruzione degli adulti, anche in funzione degli accordi di rete fra CPIA e istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

La revisione potrà interessare la riallocazione o la nuova istituzione di PES in cui viene svolta in maniera stabile e consolidata l'attività didattica riferibile ai percorsi di cui all'art. 4 comma 1 lettere a) e c) del D.P.R. 263/2012.

In caso di riallocazione di un PES già attivo, il Comune, con propria deliberazione:

- individua l'edificio e un adeguato numero di locali in cui sarà ospitato il PES riallocato;
- garantisce - entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. della programmazione di riferimento - la disponibilità pluriennale non inferiore a un quinquennio di tali locali in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente;
- individua la tipologia di offerta formativa attiva;
- richiama e allega la convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali sottoscritta dall'ente competente e dal CPIA, oppure la propria deliberazione relativa al piano di utilizzo degli edifici scolastici.

In caso di istituzione di un nuovo PES:

- il CPIA:
 - con deliberazione obbligatoria ma non vincolante del Consiglio di istituto o, laddove non presente, del Commissario Straordinario, richiede l'istituzione di un nuovo PES e ne illustra la motivata esigenza fornendo ogni elemento utile all'analisi da parte del comune (es. n. locali necessari per lo svolgimento del servizio, flussi attesi, offerta richiesta anche con riferimento ad altre sedi didattiche e/o PES, distanza e tempi di percorrenza da altre sedi didattiche e PES, ecc);
 - trasmette la deliberazione e ogni documento utile al Comune.
- il Comune effettua un'analisi volta a evidenziare la necessità del nuovo PES, sulla base dei seguenti parametri:
 - a. contesto

- bacino d'utenza di riferimento del nuovo PES (per "bacino d'utenza" si intende l'ambito territoriale di riferimento, ovvero l'insieme delle zone del Comune o i Comuni che possono affluire al nuovo PES);
 - eventuale precedente attività dell'istituendo PES quale sede didattica e da quanto tempo tale sede didattica è funzionante;
 - considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza, con particolare riguardo a:
 - adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria di II grado;
 - giovani e adulti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione;
 - problematiche socioeconomiche e culturali;
 - tasso di popolazione straniera residente.
- b. sostenibilità
- individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, rapportata al bacino d'utenza di riferimento, tenuto conto:
 - dell'andamento della frequenza e delle certificazioni nel CPIA negli ultimi 3 aa.ss., con particolare riferimento ai percorsi oggetto di richiesta;
 - dell'analisi dei flussi attesi per l'a.s. della programmazione di riferimento, per i percorsi oggetto di richiesta, anche tenuto conto di sedi didattiche e di PES già attivi nel bacino di riferimento;
 - della disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori), e di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione del PES in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
 - del sistema dei trasporti attivo e dell'ottimizzazione delle strategie organizzative derivanti dall'utilizzo della didattica digitale integrata (DDI);
 - dell'impegno economico complessivo conseguente all'attivazione di un nuovo PES statale;
- c. efficacia
- come l'istituzione del PES contribuisca alla efficace distribuzione della rete scolastica per l'educazione degli adulti, anche alla luce degli accordi di rete attivi e delle ricadute attese in termini di miglioramento delle competenze della popolazione adulta.

Il Comune, con propria deliberazione:

- richiama e illustra il percorso e i contatti con il CPIA;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- individua la tipologia di offerta formativa oggetto della richiesta con riferimento ai corsi previsti dal D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, articolo 4;
- individua l'edificio e un adeguato numero di locali in cui sarà ospitato il nuovo PES;
- garantisce – entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. della programmazione di riferimento – la disponibilità pluriennale non inferiore a un quinquennio di tali locali in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente;
- richiama e allega la convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali sottoscritta dall'ente competente e dal CPIA oppure la propria deliberazione relativa al piano di utilizzo degli edifici scolastici.

In caso di istituzione di un PES presso istituzione carceraria, il CPIA, con deliberazione obbligatoria ma non vincolante del Consiglio di istituto o, laddove non presente, del Commissario Straordinario, illustra l'analisi della frequenza attesa rispetto alla tipologia di offerta formativa richiesta. Tale offerta dovrà essere coerente con quanto previsto dagli accordi vigenti fra il Ministero di Giustizia e il Ministero dell'istruzione. Dovrà essere altresì attestata la situazione di disponibilità, da parte dell'istituzione carceraria presso cui si intende attivare l'offerta formativa, di locali adeguati sia alla didattica in presenza sia alla DDI.

3.1.d Nuove sezioni di scuole dell'infanzia statali

La programmazione delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale riguarda tutte le variazioni che vanno a incrementare l'offerta formativa (inteso come numero di sezioni) effettivamente attiva in ciascun PES nell'a.s. immediatamente precedente a quello della programmazione di riferimento, incluse eventuali sezioni inattive da due

aa.ss. consecutivi la cui effettiva attivazione sia stata sospesa in fase di assegnazione di organico da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (di seguito U.S.R.).

A sostegno della Strategia Regionale delle Aree interne, i PES di scuola dell'infanzia ubicati in comuni ricadenti in tali Aree funzionano a tempo normale.

Non rientra nella programmazione regionale l'ampliamento o la riduzione del tempo orario in sezioni già funzionanti, disposta dall'U.S.R. in fase di assegnazione dell'organico.

Ai fini della presente programmazione si definiscono "nuove sezioni":

- le sezioni, con orario a tempo normale o a tempo ridotto, da attivarsi presso i PES di nuova costituzione nell'a.s. della programmazione di riferimento a seguito di "statizzazione di scuola paritaria" (sottoparagrafi 3.1.b e 3.1.e);
- le sezioni, con orario a tempo normale o a tempo ridotto, da attivarsi in aggiunta all'offerta effettivamente già attiva nell'a.s. immediatamente precedente a quello di programmazione presso PES funzionanti, anche in caso di riorganizzazione del servizio all'interno della medesima istituzione scolastica o fra istituzioni scolastiche.

La Regione attua la programmazione delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale che potranno essere avviate a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, secondo le seguenti priorità di intervento:

1. nuove sezioni presso nuovi PES istituiti nell'a.s. della programmazione di riferimento a seguito di statizzazione di scuola paritaria;
2. nuove sezioni che incrementano l'offerta presso PES già funzionanti al fine di accogliere gli alunni in lista d'attesa;
3. nuove sezioni in caso di razionalizzazione e riorganizzazione dei flussi del servizio dell'infanzia fra scuole statali e comunali paritarie ubicate nel medesimo Comune (per cui si rimanda al successivo sottoparagrafo 3.1.e);
4. riorganizzazione e riequilibrio del servizio fra PES funzionanti, ubicati nel medesimo Comune o in Comuni diversi, afferenti alla medesima istituzione scolastica o a istituzioni scolastiche differenti, senza incremento nel numero complessivo di sezioni.

Per la priorità 1 la richiesta delle sezioni è contestuale alla richiesta di statizzazione della scuola paritaria (sottoparagrafo 3.1.b).

Per le richieste ricadenti nella priorità 1 potranno essere autorizzate sezioni in misura non superiore a quelle della scuola paritaria che cesserà il servizio. In caso di sezioni autorizzate per la priorità 1, non potranno essere autorizzate sezioni ricadenti nella priorità 2 negli altri PES afferenti alla medesima istituzione scolastica del nuovo PES.

Per le richieste ricadenti nella priorità 2 non potrà essere autorizzata più di una sezione per istituzione scolastica.

Rientrano nella priorità 2 anche eventuali sezioni decadute dalla programmazione regionale o inattive da due o più aa.ss. consecutivi, la cui effettiva attivazione sia stata sospesa in fase di assegnazione dell'organico da parte dell'U.S.R., purché coerenti con le finalità espresse in tale priorità.

Rientrano nella priorità 4 le richieste di accorpamento dell'offerta di scuola dell'infanzia con contestuale soppressione di PES.

La richiesta di nuove sezioni deve essere coerente con l'andamento e le caratteristiche demografiche del territorio, che dovranno trovare effettivo riscontro in fase di iscrizione all'a.s. di programmazione.

La richiesta coinvolge in maniera attiva e sinergica l'istituzione scolastica e il Comune sede della scuola dell'infanzia (di seguito "Comune"), che sono chiamati a collaborare e a effettuare le opportune valutazioni nel rispetto delle reciproche competenze.

In particolare, per le richieste che ricadono nelle priorità 4, il Comune richiedente coinvolge tutte le istituzioni scolastiche e/o tutti i Comuni sede dei PES interessati.

Il Comune presso cui si intende attivare la nuova sezione effettua un'analisi sulla base dei seguenti parametri, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e di Comuni vicini:

a. contesto

- bacino d'utenza di riferimento del PES di scuola dell'infanzia presso cui si richiede di attivare la nuova sezione (per "bacino d'utenza" si intende l'ambito territoriale di riferimento, ovvero l'insieme delle zone del Comune, e degli eventuali Comuni limitrofi afferenti l'istituto scolastico di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano tale PES);
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;

b. sostenibilità

- individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. di programmazione, rapportata al bacino d'utenza di riferimento, tenuto conto:
 - dell'andamento demografico in corso riferito alle nascite degli ultimi 5 anni nel bacino d'utenza;
 - dell'andamento dei flussi e della frequenza dei tre aa.ss precedenti a quello di programmazione nei PES coinvolti;
 - dell'incremento e delle caratteristiche dell'utenza attesa per l'a.s. di programmazione (n. totale alunni, n. alunni disabili certificati, alunni anticipatori);
- disponibilità edilizia esistente prevista dal piano comunale di utilizzo degli edifici scolastici (aule, spazi, laboratori, mensa), e/o necessità di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione della nuova sezione in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
- impegno economico complessivo conseguente all'attivazione della nuova sezione, indicando i servizi attivati;

c. efficacia

- come l'istituzione della nuova sezione contribuisca alla razionale distribuzione dell'offerta scolastica e al mantenimento della qualità del servizio scolastico sul territorio, anche in rapporto alle condizioni e caratteristiche complessive dell'edificio scolastico presso cui ubicare la sezione aggiuntiva a partire dall'a.s. di programmazione, e tenuto conto dei servizi di scuola dell'infanzia già attivi nei bacini d'utenza e presso PES di scuola dell'infanzia limitrofi;
- individuazione dei PES funzionanti interessati, in caso di nuove sezioni a seguito di riequilibrio e riorganizzazione del servizio all'interno della medesima istituzione scolastica o fra istituzioni scolastiche, senza incremento nel numero complessivo di sezioni.

Le istituzioni scolastiche coinvolte, con motivata deliberazione del Consiglio di istituto:

- indicano il proprio parere obbligatorio ma non vincolante circa la modifica dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia oggetto di richiesta, indicando la capacità di assorbimento dell'utenza attesa da parte del PES interessato e di altri PES dell'infanzia afferenti all'istituzione scolastica di riferimento, in considerazione delle sezioni attive, anche in deroga, e dei flussi, in particolare presso i PES mantenuti in deroga;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto al Comune sede della scuola oggetto della programmazione della nuova sezione di cui alle priorità 1 e 2;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto a tutti i Comuni coinvolti nella riorganizzazione, razionalizzazione o riequilibrio di cui alle priorità 4 o 5.

I Comuni i cui PES sono coinvolti nella riorganizzazione, razionalizzazione o riequilibrio di cui alle priorità 4:

- deliberano obbligatoriamente in merito alla riorganizzazione, razionalizzazione o riequilibrio del servizio per quanto riguarda i PES di riferimento, on riferimento alla soppressione ;
- trasmettono la deliberazione al Comune sede della scuola oggetto della programmazione della nuova sezione.

Il Comune sede della scuola oggetto della programmazione della nuova sezione:

- acquisisce le motivate deliberazioni di Consiglio di Istituto dell'istituzione scolastica di riferimento e delle eventuali altre istituzioni scolastiche coinvolte;
- acquisisce le motivate deliberazioni degli altri Comuni coinvolti;
- con propria deliberazione:
 - richiama e illustra, allegando altresì ogni documento utile, il percorso svolto da Comuni e istituzioni scolastiche;
 - approva la scheda analitica di riferimento (tranne in caso di: statizzazione o riorganizzazione tramite accorpamento dell'offerta di scuola dell'infanzia con contestuale soppressione di PES secondo il sottoparagrafo 3.1);

- in caso di riorganizzazione e riequilibrio dell'offerta di scuola dell'infanzia statale tramite accorpamento e contestuale soppressione di PES, attesta l'adeguata disponibilità edilizia prevista dal piano Comunale di utilizzo degli edifici scolastici (aule, spazi, laboratori, mensa), e/o la necessità di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione delle nuove sezioni in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
- richiede l'istituzione della nuova sezione indicando la priorità di riferimento;
- quantifica e assume espressamente a carico del proprio bilancio gli eventuali ulteriori oneri gestionali derivanti dall'attivazione della nuova sezione.

In fase di programmazione, la Giunta Regionale può attivare consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di analizzare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

La programmazione delle nuove sezioni è realizzata sulla base delle previsioni, che scaturiscono dalla collaborazione tra Comuni e istituzioni scolastiche, relative alle iscrizioni e alle liste d'attesa per l'a.s. della programmazione di riferimento, e non comporta l'automatica attivazione delle stesse, in quanto sono in capo al Ministero dell'Istruzione, tramite l'U.S.R., le successive fasi di assegnazione dell'organico e di formazione delle sezioni, anche sulla base delle iscrizioni effettive.

Sono considerate:

- automaticamente decadute dalla programmazione regionale le sezioni non attivate da parte dell'U.S.R. nell'a.s. della programmazione riferimento e in quello successivo;
- automaticamente soppresse le sezioni precedentemente funzionanti che a qualsiasi titolo (es. contrazione numero bambini, ragioni logistiche, organico ecc) non siano attivate dagli Uffici di Ambito territoriale dell'U.S.R. per due anni scolastici consecutivi.

Alla chiusura delle operazioni di assegnazione dell'organico alla situazione di diritto per ciascun a.s., l'U.S.R. informa la Giunta in merito:

- alle sezioni che non sono state attivate per ciascun PES e che risultano, pertanto, automaticamente soppresse e/o decadute dalla programmazione regionale a partire da tale a.s.
- alla variazione del funzionamento a tempo normale/tempo ridotto rispetto all'a.s. precedente, anche con riferimento ai PES ubicati in Comuni ricadenti nella Strategia regionale delle Aree interne.

La richiesta di nuova sezione non è valida e non può essere inserita né nel Piano provinciale né nel Piano regionale, qualora:

- risulti priva della deliberazione del Consiglio di istituto delle istituzioni scolastiche coinvolte;
- la deliberazione del Consiglio di istituto delle istituzioni scolastiche coinvolte non indichi la capacità di assorbimento dell'utenza attesa da parte del PES interessato e di altri PES dell'infanzia afferenti all'istituzione scolastica, in considerazione delle sezioni attive, anche in deroga, e dei flussi;
- il Comune non abbia svolto l'analisi di contesto, sostenibilità ed efficacia secondo i parametri sopra indicati.

3.1.e Riorganizzazione dei flussi delle sezioni dell'infanzia

In considerazione del calo demografico in atto, il Comune di Torino (di seguito Comune) ha avviato un processo di riorganizzazione dei servizi di scuola dell'infanzia comunale da articolarsi in ambito pluriennale, avviando interlocuzioni con Regione Piemonte e l'U.S.R. per il Piemonte - Ambito territoriale di Torino.

In via sperimentale, al fine di tenere conto sia della complessità organizzativa della rete del Comune sia della necessità di mantenere un equilibrio nel servizio di scuola dell'infanzia statale a livello di Ambito territoriale, la riorganizzazione dei flussi nell'ambito della programmazione per ciascuno degli aa.ss. 2025/26 e 2026/27 potrà avvenire secondo le priorità e i limiti annuali indicati di seguito:

1. riequilibrio del servizio fra PES di scuola statale afferenti alla medesima istituzione scolastica o a istituzioni scolastiche differenti, senza incremento nel numero complessivo di sezioni;
2. riordino dei flussi di frequenza di scuole dell'infanzia a gestione comunale verso scuole dell'infanzia statali con disponibilità di posti, in conseguenza della chiusura di specifici PES di scuola dell'infanzia paritaria

comunale, senza necessità di incremento nel numero di sezioni statali;

3. riordino dei flussi di frequenza di scuole dell'infanzia a gestione comunale verso scuole dell'infanzia statali, in conseguenza della chiusura di specifici PES di scuola dell'infanzia paritaria comunale, che comportano l'istituzione di non più di complessive n. 5 nuove sezioni dell'infanzia statali;
4. mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia tramite l'istituzione di PES di scuola dell'infanzia statale a seguito della soppressione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria a gestione comunale (statizzazione di scuola dell'infanzia paritaria) a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento, e istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia (non più di n. 2 PES e complessive n. 5 sezioni).

Rientrano nella priorità 1 le richieste di accorpamento di offerta di scuola dell'infanzia con contestuale soppressione di PES.

Per le richieste ricadenti nella priorità 4 potranno essere autorizzate sezioni in misura non superiore a quelle della scuola paritaria che cesserà il servizio.

La riorganizzazione deve coinvolgere in maniera attiva e sinergica il Comune e le istituzioni scolastiche coinvolte, che sono chiamati a collaborare e a effettuare le opportune valutazioni nel rispetto delle reciproche competenze.

Le analisi del Comune, propedeutiche alla valutazione e individuazione delle specifiche misure da adottare nell'a.s. di programmazione, sono svolte per ciascun intervento e in un'ottica di progettualità complessiva secondo criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia con riferimento ai flussi, alle caratteristiche del bacino d'utenza, e all'impatto sulla rete di scuola dell'infanzia statale e comunale, anche tramite la puntuale individuazione dei PES di scuola dell'infanzia a gestione comunale e a gestione statale coinvolti in ciascun intervento di riorganizzazione:

a. contesto

- bacino d'utenza di riferimento del PES di scuola dell'infanzia comunale oggetto di riorganizzazione (per "bacino d'utenza" si intende la circoscrizione di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano tale PES);
- considerazione delle caratteristiche demografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;
- offerta scolastica di scuola dell'infanzia comunale e statale attiva nel medesimo bacino d'utenza;

b. sostenibilità

- individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. di programmazione, rapportata al bacino d'utenza di riferimento, tenuto conto:
 - dell'andamento demografico in corso riferito alle nascite degli ultimi 5 anni nel bacino d'utenza;
 - dell'andamento dei flussi e della frequenza dei tre aa.ss precedenti a quello di programmazione per singolo PES dell'infanzia comunale e statale dell'istituzione scolastica o di istituzioni scolastiche viciniori;
 - della previsione dell'utenza attesa per l'a.s. di programmazione (n. totale alunni, n. alunni disabili certificati, alunni anticipatori);
- capacità di assorbimento dell'utenza attesa da parte di altri PES dell'infanzia comunali e statali anche in considerazione delle sezioni attive e dei flussi, con particolare riferimento alla capacità di accoglimento dei bambini nelle sezioni già attive;
- disponibilità edilizia esistente prevista dal piano comunale di utilizzo degli edifici scolastici (aule, spazi, laboratori, mensa), e/o eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine di dell'attivazione delle nuove sezioni in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
- eventuale ulteriore impegno economico complessivo conseguente all'attivazione delle nuove sezioni di scuola statale, indicando anche i servizi attivati;
- modalità di gestione della eventuale lista d'attesa a livello comunale;

c. efficacia

- come l'istituzione delle nuove sezioni non comporti frammentazione del servizio, ma contribuisca alla razionale distribuzione dell'offerta scolastica e al mantenimento della qualità del servizio scolastico sul territorio, anche in rapporto alle condizioni e caratteristiche complessive dell'edificio scolastico presso cui ubicare le sezioni di scuola dell'infanzia a partire dall'a.s. di programmazione, e tenuto conto dei servizi di scuola dell'infanzia già attivi nel bacino d'utenza presso PES di scuola dell'infanzia comunale e statale limitrofi.

Le istituzioni scolastiche coinvolte, con motivata deliberazione del Consiglio di istituto:

- indicano il proprio parere obbligatorio ma non vincolante circa la modifica dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia oggetto di richiesta;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto al Comune.

Il Comune:

- acquisisce le motivate deliberazioni di Consiglio di Istituto delle istituzioni scolastiche coinvolte;
- con propria deliberazione:
 - richiama, allegando altresì ogni documento utile, il percorso svolto dal Comune e dalle istituzioni scolastiche;
 - indica gli interventi di riorganizzazione che si intendono attuare per l'a.s. della programmazione di riferimento, indicandone la priorità;
 - propone gli interventi di riequilibrio dell'offerta di scuola dell'infanzia statale, dispone la soppressione delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione comunale, richiede l'istituzione di PES di scuola dell'infanzia statale, richiede l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale;
 - approva la scheda analitica di ciascun intervento di riorganizzazione (tranne in caso di accorpamento dell'offerta di scuola dell'infanzia statale con contestuale soppressione di PES);
 - in caso di accorpamento dell'offerta di scuola dell'infanzia statale con contestuale soppressione di PES, attesta l'adeguata disponibilità edilizia prevista dal piano comunale di utilizzo degli edifici scolastici (aule, spazi, laboratori, mensa), e/o la necessità di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione delle nuove sezioni in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
 - quantifica e assume espressamente a carico del proprio bilancio eventuali ulteriori oneri gestionali derivanti dall'attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

Gli interventi ricadenti nella priorità 4 sono proposti con Deliberazione di Consiglio comunale.

La programmazione della riorganizzazione delle sezioni è realizzata sulla base delle previsioni, che scaturiscono dalla collaborazione tra il Comune e le istituzioni scolastiche, relative alle iscrizioni e alle liste d'attesa per l'a.s. della programmazione di riferimento. L'effettiva attivazione delle sezioni inserite nella programmazione regionale non comporta l'automatica attivazione delle stesse, in quanto sono in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito, tramite l'U.S.R., le competenze in materia di assegnazione dell'organico e di formazione delle sezioni, successive alla fase di programmazione, sulla base delle iscrizioni all'a.s. di programmazione.

Sono considerate:

- automaticamente decadute dalla programmazione regionale le sezioni non attivate da parte dell'U.S.R. nell'a.s. della programmazione riferimento e in quello successivo;
- automaticamente soppresse le sezioni precedentemente funzionanti che a qualsiasi titolo (es. contrazione numero bambini, ragioni logistiche, ecc.) non siano attivate dal competente Ufficio di Ambito territoriale dell'U.S.R. per due anni scolastici consecutivi.

3.2 Dimensionamento e revisione delle istituzioni scolastiche

Per "istituzione scolastica" si intende un'entità amministrativa che gode di personalità giuridica ed autonomia sia didattica che organizzativa. L'istituzione scolastica è retta da un Dirigente Scolastico (di seguito DS), anche non titolare.

Sono istituzioni scolastiche:

- i Circoli Didattici (di seguito definiti D.D.) a cui afferiscono uno o più PES di scuola primaria ed eventualmente uno o più PES di scuola dell'infanzia;
- gli Istituti secondari di I grado a cui afferiscono uno o più PES di scuola secondaria di I grado;
- gli Istituti Comprensivi (di seguito definiti I.C.) a cui afferiscono uno o più PES di scuola primaria, uno o più di scuola secondaria di I grado ed eventualmente uno o più PES di scuola dell'infanzia;
- gli Istituti Omnicomprensivi (di seguito definiti I.O.) a cui afferiscono PES di scuole del I e del II ciclo;

- gli Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.) la cui offerta formativa è formata in maniera composita da indirizzi di studio diversi appartenenti ai percorsi di Liceo, Istituto Tecnico, Istituto Professionale;
- i Licei, gli Istituti Tecnici (di seguito definiti I.T.), gli Istituti Professionali (di seguito definiti I.P.), la cui offerta formativa riguarda indirizzi di studio appartenenti esclusivamente ad un unico percorso di studio.

Il dimensionamento scolastico è orientato ad una organizzazione ottimale delle scuole sul territorio, alla dimensione dell'istituzione scolastica in termini di numero di studenti frequentati al fine di assicurare agli studenti una adeguata fruizione di servizi e una stabilità nel tempo, e si realizza attraverso la revisione dell'assetto organizzativo delle istituzioni scolastiche esistenti.

Gli interventi di revisione e dimensionamento della rete scolastica che interessano le istituzioni sono:

- Istituzione: creazione di una istituzione scolastica a cui verrà assegnato un nuovo codice meccanografico ministeriale.
- Soppressione: chiusura definitiva di una istituzione scolastica, con conseguente cancellazione del codice meccanografico ministeriale.
- Unificazione: unione di due o più istituzioni, con confluenza di tutti i PES. Prevede la contestuale soppressione di una o più istituzioni scolastiche. Si attua in caso di:
 - confluenza di tutti i PES di una o più istituzioni all'interno di un'istituzione scolastica già esistente che mantiene il proprio codice meccanografico. Le istituzioni scolastiche che perdono tutti i PES sono soppresse;
 - confluenza di tutti i PES di una o più istituzioni scolastiche all'interno di una istituzione scolastica di nuova costituzione, che acquisisce nuovo codice meccanografico (ad esempio in caso di verticalizzazione di istituzioni del I ciclo o di "accorpamento" di istituti comprensivi). Comporta la soppressione di tutte le istituzioni scolastiche coinvolte.
- Scorporo: confluenza di uno o più PES da un'istituzione scolastica che continua a funzionare ad un'altra istituzione scolastica esistente.
- Aggregazione: acquisizione da parte di un'istituzione scolastica esistente di uno o più PES di un'istituzione scolastica che continua a funzionare.

I parametri relativi alle istituzioni scolastiche normodimensionate, con particolare riguardo all'assegnazione a un'istituzione scolastica del DS con incarico di titolarità e di un Funzionario ed elevata qualificazione (ex DSGA) in via esclusiva, sono stati oggetti di diverse disposizioni normative nel corso degli anni.

Da ultimo, la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (Missione 4, Componente 1) definita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede di ripensare l'organizzazione del sistema scolastico anche superando la logica delle istituzioni sottodimensionate con l'obiettivo, tra l'altro, di fornire una soluzione al dimensionamento della rete scolastica, in considerazione del decremento demografico in atto.

In applicazione all'obiettivo del PNRR di cui sopra, l'art. 1 comma 557 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha integrato l'art. 19 della L. n. 111 del 15 luglio 2011 come modificato dalla L. n. 183/2011, art. 4 comma 69, prevedendo che a decorrere dall'a.s. 2024/25:

- con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito "decreto") sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le Regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale, indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR;
- per l'a.s. 2024/2025, tale decreto definisce un contingente organico, comunque, non superiore al numero delle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente;
- a decorrere dall'a.s. 2025/2026 il decreto definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente;
- il decreto è adottato, previo Accordo in Conferenza Unificata, entro il 31 maggio. Decorso inutilmente tale termine il decreto è adottato entro il 30 giugno;
- le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo punto elenco, provvedono

autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata dalla regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni.

- gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

In esito alla seduta della Conferenza Unificata del 24 maggio 2023 è stato sancito il mancato accordo sullo schema di decreto trasmesso dal MIM il 24 aprile 2023.

Il decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 prevede che:

- viene garantita a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale previsto dall'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111;
- per garantire quanto sopra si tiene conto, su base regionale, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali, integrato del parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrati, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate in comuni montani, nelle piccole isole, e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi;
- il numero delle sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni:
 - per l'a.s. 2024/25: 961
 - per l'a.s. 2025/26: 949
 - per l'a.s. 2026/27: 938in ogni caso, garantendo che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione, fermo restando che tale numero viene confermato anche qualora sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione;
- per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi viene incrementato di un fattore percentuale pari a:
 - 1,80% nell'anno scolastico 2024/2025;
 - 1,80% nell'anno scolastico 2025/2026;
 - 1,40% nell'anno scolastico 2026/2027;
- per gli aa.ss. 2025/2026 e 2026/2027, il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente; a tale fine è possibile prevedere compensazioni interregionali per eventuali situazioni di esubero;
- i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, stabiliti per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti;
- la dotazione del contingente dei DS e dei DSGA definita per il Piemonte è la seguente:
 - per l'a.s. 2024/25: 520
 - per l'a.s. 2025/26: 516
 - per l'a.s. 2026/27: 510

Il Piano di programmazione e dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/25 approvato con D.G.R. n. 5 – 8037 del 29 dicembre 2023 ha previsto la riduzione di 7 istituzioni scolastiche, in accoglimento delle richieste della Provincia di Asti, della Provincia di Cuneo e della Città metropolitana di Torino di rinvio del raggiungimento dell'obiettivo previsto per l'a.s. 2024/25 dalla D.C.R. n. 292-17321 del 25 luglio 2023, pari alla riduzione di ulteriori 12 istituzioni, secondo quanto indicato nei rispettivi Piani, al fine di supportare adeguatamente a livello territoriale la complessa azione di dimensionamento in fase di prima applicazione del decreto interministeriale n. 127/2023 sopra indicato.

Il decreto-legge del 30 dicembre 2023, n. 215 - convertito con modificazioni in legge del 23 febbraio 2024, n. 18 - all'articolo 5 comma 3 ha previsto tra l'altro che, fermo restando il contingente regionale organico dei DS e dei DSGA definito per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 dal decreto interministeriale n. 127/2023, le Regioni, per il solo a.s. 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche da assegnare in reggenza in misura non superiore al 2,5% del contingente definito tale a.s. 2024/2025.

La D.G.R. n. 1-8064 del 4 gennaio 2024 ha, pertanto, recepito la previsione del D.L. n. 215/2023 e confermato :

- per l'a.s. 2024/25, gli interventi di dimensionamento della rete scolastica approvati con il Piano regionale di cui D.G.R. n. 5 – 8037 del 29 dicembre 2023, atteso che le 12 istituzioni scolastiche non ridotte rientrano nei limiti delle autonomie scolastiche previste dal D.L. n. 215/ 2023;
- il raggiungimento dell'obiettivo complessivo regionale di riduzione di 29 istituzioni scolastiche al termine della programmazione per l'a.s. 2026/27, previsto dalla D.G.R. n. 5 – 8037 del 29.12.2023, in coerenza con il contingente di 510 DS e DSGA previsto dal decreto interministeriale n. 127/2023.

Il Piano di programmazione e dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2025/26 approvato con D.G.R. n. 6 – 511 del 16 dicembre 2024, sulla base di quanto approvato nei Piani provinciali di Asti, Cuneo, Verbano Cusio Ossola e nel Piano della Città metropolitana di Torino, ha previsto la riduzione di 2 istituzioni scolastiche a fronte delle 16 necessarie a garantire la coerenza con il contingente di 516 DS e DSGA disposto con il decreto interministeriale n. 127/2023.

Il decreto-legge del 16 gennaio 2025, n. 1 ha previsto, tra l'altro, che, fermo restando il contingente regionale organico dei DS e dei DSGA definito per l'anno scolastico 2026/2027 dal decreto interministeriale n. 127/2023, le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente definito per tale a.s. 2025/2026.

La D.G.R. n. 2-726 del 22 gennaio 2025 ha, pertanto, recepito la previsione del D.L. n. 1/2025 e confermato:

- per l'a.s. 2025/26, gli interventi di dimensionamento della rete scolastica approvati con il Piano regionale di cui alla D.G.R. n. 6 – 511 del 16 dicembre 2024, atteso che le 14 istituzioni scolastiche non ridotte rientrano nei limiti delle autonomie scolastiche previste dal D.L. n. 1/ 2025;
- il raggiungimento dell'obiettivo complessivo regionale di riduzione di 29 istituzioni scolastiche al termine della programmazione per l'a.s. 2026/27, previsto dalla D.G.R. n. 5 – 8037 del 29.12.2023 e n. 6-511 del 16.12.2024, in coerenza con il contingente di 510 DS e DSGA definito dal decreto interministeriale n. 127/2023.

La legge n. 20 del 28 febbraio 2025 ha abrogato il decreto-legge n. 1 del 16 gennaio 2025, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, e all'art. 9bis riporta disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR" conformi al testo del decreto - legge n. 1/2025 abrogato.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha trasmesso alla Conferenza unificata uno schema di decreto recante l'aggiornamento dei criteri, di cui al decreto interministeriale 127/2003, per la definizione del contingente organico dei Dirigenti scolastici e dei Funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'a.s. 2026/27, ai fini dell'acquisizione dell'accordo in Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 197/2022.

Tale schema di decreto, tenuto conto del minore calo demografico rispetto a quello previsto con il decreto n. 127/2023, e incrementando il numero di sedi di un fattore percentuale dell'1,60%, definisce per il Piemonte per l'a.s. 2026/27 una dotazione pari a 515 DS e funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) anziché 510 come originariamente previsto dal decreto n. 127/2023.

Tenuto conto delle disposizioni del DL n. 215/2023, convertito con modificazioni in legge n. 18/2024, della L. n. 20/2025, e dello schema di decreto di aggiornamento del decreto 127/2023 ai fini dell'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un DS con incarico di titolarità e di un Funzionario ed elevata qualificazione (ex DSGA) in via esclusiva l'azione di dimensionamento per gli aa.ss. 2024/25, 2025/26, 2026/27 comporta la riduzione di 24 istituzioni scolastiche nell'arco del triennio, così articolata:

- a) per l'a.s. 2024/25: 7 istituzioni scolastiche;
- b) per l'a.s. 2025/26: 2 istituzioni scolastiche;
- c) per l'a.s. 2026/27: 15 istituzioni scolastiche;

Il numero delle istituzioni scolastiche da ridurre, indicate al precedente elenco è da considerarsi automaticamente

aggiornato qualora il contingente dei DS e Funzionari ed elevata qualificazione (ex DSGA) per il Piemonte per l'a.s. per l'a.s. 2026/2027, ivi indicati, sia modificato con norme a valenza nazionale adottate successivamente alla data di approvazione del presente atto di indirizzo, anche al fine di eventuali aggiornamenti annuali dei criteri per la loro definizione.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi triennali di dimensionamento sopra indicati su base provinciale/metropolitana, per ciascuna annualità di programmazione si è tenuto conto della stima della popolazione scolastica, del coefficiente nazionale integrato del parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato a livello nazionale, nonché da parametri perequativi. In fase di prima applicazione, per l'a.s. 2024/25, viene garantito un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale previsto dall'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 per l'a.s. 2023/24. Per l'a.s. 2026/27, fermi restando i 14 interventi di dimensionamento da attuare da parte dei territori in quanto residuanti dalle programmazioni dell'a.s. 2024/25 e 2025/26, sono da realizzare i seguenti interventi:

Provincia	Istituzioni scolastiche 2023/24	Istituzioni scolastiche cui assegnare contingente a.s. 2024/25 (rimodulazione L. n. 18/2024)	Istituzioni scolastiche cui assegnare contingente a.s. 2025/26 (rimodulazione L. n. 20/2025)	Istituzioni scolastiche da ridurre a.s. 2026/27 (rimodulazione schema decreto aggiornamento D.I. n. 127/2023)	Istituzioni scolastiche cui assegnare contingente a.s. 2026/27
Alessandria	50	49	49	//	49
Asti	27	26	26	1	25
Biella	22	22	22	//	22
Cuneo	88	88	88	5	83
Novara	42	42	42	//	42
Torino	259	257	255	7	248
Verbano Cusio Ossola	25	25	25	2	23
Vercelli	26	23	23	0	23
TOTALE REGIONE	539	532	530	15	515

**dati USR – monitoraggio organico di diritto*

Gli interventi di dimensionamento da realizzarsi nell'arco del triennio devono corrispondere ai seguenti obiettivi regionali, indicati di seguito in ordine di priorità:

1. riduzione del numero di istituzioni scolastiche in ambito provinciale/metropolitano coerente con il contingente dei DS e dei Funzionari ed elevata qualificazione (ex DSGA) previsto annualmente;
2. definitivo superamento dell'organizzazione didattica "orizzontale" tramite l'istituzione di istituti comprensivi;
3. stabilità dell'assetto della rete scolastica nel medio - lungo periodo;
4. coinvolgimento nell'arco del triennio sia delle istituzioni scolastiche del I ciclo sia delle istituzioni scolastiche del II ciclo;
5. salvaguardia o rafforzamento delle istituzioni del I ciclo con sede in comuni montani di forte perifericità, con particolare riguardo ai territori ricadenti nella Strategia delle aree interne;
6. salvaguardia o rafforzamento delle istituzioni del II ciclo la cui offerta formativa sia fortemente correlata alla vocazione produttiva del territorio e/o caratterizzata da innovazioni tecnologiche;
7. incremento del numero medio di alunni per istituto.

I Comuni e le Province/Città metropolitana, devono attenersi ai seguenti criteri nella individuazione e definizione degli interventi di riduzione delle istituzioni scolastiche del territorio:

- coerenza con gli obiettivi regionali sopra indicati;
- particolare riguardo al medesimo bacino d'utenza di riferimento e alla omogenea e proporzionata distribuzione degli alunni tra le istituzioni interessate dal dimensionamento, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo dell'assetto organizzativo per i vari ordini e gradi;
- costituzione di istituzioni scolastiche, a seguito degli interventi di dimensionamento, di norma con un numero di alunni non inferiore al coefficiente nazionale per l'a.s. della programmazione di riferimento alunni e non superiore a 1.500 alunni, con possibilità di motivate deroghe in presenza di specifiche condizioni di fragilità socioeconomico e culturale, di distanza e tempi di percorrenza, complessità dell'organizzazione scolastica;
- articolazione delle istituzioni del I ciclo secondo territorialità, con particolare riguardo al riordino delle istituzioni articolate fra Comuni non contigui;
- preventiva valutazione della complessità delle istituzioni scolastiche su cui intervenire con riferimento al numero di Comuni sede di PES, al numero di PES e al numero di studenti;
- aggregazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo tenendo conto dell'offerta formativa degli stessi, al fine di ottimizzare l'utilizzo di eventuali laboratori e favorire le interazioni all'interno del Piano dell'offerta formativa;
- attenzione alla preventiva valutazione delle potenziali situazioni di concorrenza tramite la costituzione di istituzioni scolastiche del II ciclo contigue con la medesima offerta formativa.

Possono essere oggetto degli interventi di dimensionamento solo i PES attivi nell'a.s. della programmazione di riferimento. I PES non attivi sono obbligatoriamente soppressi.

Sono consentiti interventi di scorporo e aggregazione di singoli PES esclusivamente se collegati e finalizzati a una omogenea revisione della rete scolastica territoriale che preveda anche interventi di istituzione e/o soppressione, e/o unificazione.

I Comuni dei territori coinvolti nella programmazione per l'a.s. 2026/27, ed in cui sono ancora attivi D.D. e/o Istituti secondari di I grado, devono realizzare interventi di dimensionamento finalizzati al definitivo superamento dell'organizzazione "orizzontale", tramite la costituzione di I.C.

In caso di unificazione di istituzioni scolastiche con offerta formativa riferita a percorsi differenti dovranno essere costituiti I.I.S.

La proposta di revisione dell'assetto organizzativo e dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della rete scolastica deve rappresentare il risultato di un percorso sinergico e collaborativo di analisi e concertazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali interessati e deve coinvolgere tutti i soggetti interessati e gli Uffici di Ambito Territoriale dell'U.S.R.

Non saranno inseriti nella programmazione regionale interventi di revisione della rete scolastica che determinino:

- un incremento rispetto al numero di istituzioni scolastiche attive nell'a.s. precedente a quello di programmazione, a livello provinciale;
- un incremento rispetto al numero di istituzioni scolastiche "orizzontali" attive nell'a.s. precedente a livello provinciale;
- la riduzione del numero di alunni rispetto all'a.s. precedente a quello di programmazione in istituzioni scolastiche già funzionanti;
- l'istituzione di nuovi Istituti Omnicomprensivi.

3.2.a Istituzioni scolastiche del primo ciclo

I Comuni coinvolti nella revisione e dimensionamento della rete scolastica del I ciclo di istruzione attivano incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati, ed effettuano un'analisi condivisa volta a valutare la revisione e dimensionamento della rete scolastica sulla base di quanto disposto nel precedente sottoparagrafo 3.2 e dei seguenti parametri:

a. contesto

- bacino d'utenza di riferimento delle scuole e delle singole istituzioni scolastiche coinvolte nella revisione e dimensionamento della rete scolastica (per "bacino d'utenza" si intende l'insieme delle zone del Comune, e degli eventuali Comuni limitrofi afferenti l'istituzione scolastica di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano le scuole e le singole istituzioni scolastiche);
- caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza (valutando con particolare attenzione le situazioni peculiari caratterizzate da particolare configurazione orografica o contraddistinte da viabilità disagiata o dispersione e rarefazione degli insediamenti abitativi, ovvero di disagio ambientale e sociale o economico del territorio);
- possibili sinergie e valorizzazione dei progetti PNRR finanziati e già attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei processi di riorganizzazione previsti;

b. sostenibilità

- consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento da rapportarsi:
 - all'andamento demografico in corso riferito alle nascite nell'ultimo quinquennio nel bacino d'utenza;
 - all'andamento degli alunni nei tre aa.ss. precedenti quello di programmazione nelle singole scuole e istituzioni scolastiche; Revisione
 - all'individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. della programmazione di riferimento sulla base delle nascite, tale da garantire un assetto consolidato nel medio/lungo periodo;
 - alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori, mensa) riferita all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, e a eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine di garantire l'erogazione del servizio scolastico in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
 - alla complessità delle nuove istituzioni scolastiche con riferimento al numero di Comuni sede di PES, al numero di PES e al numero di studenti;

c. efficacia

- come la revisione della rete scolastica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali sopra indicati.

Le istituzioni scolastiche coinvolte:

- con motivata deliberazione del Consiglio di istituto adottata obbligatoriamente in tempo utile ai fini dell'adozione della deliberazione della Provincia / Città metropolitana coinvolta dall'intervento, come riportato successivamente, indicano il proprio parere obbligatorio ma non vincolante sull'intervento di revisione e dimensionamento della rete scolastica;
- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto a tutti i Comuni coinvolti nella revisione della rete scolastica.

Ciascuno dei Comuni coinvolti dall'intervento, acquisite le deliberazioni delle istituzioni scolastiche, con propria deliberazione adottata in tempo utile ai fini della trattazione nella Conferenza territoriale di cui al successivo sottoparagrafo 6.1:

- illustra il percorso concertativo svolto a livello territoriale, allegando eventuali verbali degli incontri;
- indica le ipotesi di dimensionamento prese in considerazione a livello territoriale;
- attesta di aver svolto congiuntamente agli altri Comuni l'analisi di contesto, sostenibilità e efficacia sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione della soluzione di revisione e dimensionamento della rete scolastica di riferimento;
- prende atto del parere delle istituzioni scolastiche di riferimento, il cui eventuale parere negativo non può risultare unica motivazione ostativa all'intervento di dimensionamento;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- riporta obbligatoriamente la nuova configurazione della rete scolastica derivante dal dimensionamento, elencando i singoli PES e le istituzioni scolastiche di nuovo riferimento, con la loro denominazione e ubicazione (indirizzo).

In caso di interventi di revisione e dimensionamento che interessano la rete a livello sovracomunale:

- le deliberazioni dei Comuni sede di PES devono essere trasmesse, in tempo utile, ai Comuni sede delle istituzioni scolastiche oggetto di revisione;

- la mancanza di deliberazione da parte di un Comune sede di PES costituisce assenso alla revisione e dimensionamento della rete proposta dal Comune sede dell'istituzione scolastica;
- la deliberazione del Comune sede di istituzione scolastica è obbligatoria e riporta esplicitamente il parere rispetto alla riorganizzazione.

Ciascun Comune sede della nuova istituzione scolastica dà atto degli atti deliberativi dei Comuni sede di PES nella propria deliberazione.

Pur auspicando che gli interventi siano definiti con unanime intesa da parte delle istituzioni scolastiche e dei Comuni coinvolti, negli atti deliberativi il parere favorevole o la realizzazione all'intervento di dimensionamento non può essere condizionato all'ubicazione dell'istituzione derivante dal dimensionamento.

In caso le deliberazioni dei Comuni non riportino la sede della istituzione scolastica derivante dal dimensionamento o riportino indicazioni tra loro contrastanti, questa sarà individuata dalla Provincia/Città metropolitana nel proprio Piano, anche tenuto conto della popolazione scolastica e/o degli spazi disponibili.

3.2.b Istituzioni scolastiche del secondo ciclo

Le Province e la Città metropolitana attivano incontri a livello locale con le istituzioni scolastiche del II ciclo e con tutti i soggetti interessati, ed effettuano un'analisi condivisa volta a valutare la revisione e dimensionamento della rete scolastica sulla base dei seguenti parametri:

a. contesto

- bacino d'utenza di riferimento dei PES e delle singole autonomie coinvolte nella revisione e dimensionamento della rete scolastica (per "bacino d'utenza" si intende l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali Comuni limitrofi afferenti l'istituzione scolastica di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo gli studenti che frequentano i PES e le singole autonomie);
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza (valutando con particolare attenzione le situazioni peculiari caratterizzate da particolare configurazione orografica o contraddistinte da viabilità disagiata, ovvero di disagio ambientale e sociale o economico del territorio);
- possibili sinergie e valorizzazione dei progetti PNRR finanziati e già attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei processi di riorganizzazione previsti;

b. sostenibilità

- consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento da rapportarsi:
 - a particolari condizioni di fragilità socio culturali e povertà educativa, con particolare riguardo ai centri urbani;
 - all'andamento della frequenza nei tre aa.ss. precedenti nelle singole scuole e istituzioni scolastiche;
 - alla previsione dell'andamento delle iscrizioni per i successivi due anni scolastici sulla base dell'andamento demografico e dell'offerta formativa, tale da garantire un assetto consolidato nel medio/lungo periodo;
 - compatibilità dell'offerta formativa degli istituti coinvolti;
 - alla disponibilità edilizia esistente riferita all'Anagrafe dell'edilizia scolastica e a eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine di garantire l'erogazione del servizio scolastico in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
 - alla complessità delle nuove istituzioni scolastiche con riferimento al numero di punti di erogazione del servizio ed al numero di studenti;

c. efficacia

- come la revisione della rete scolastica contribuisce alla razionale ed efficace distribuzione della stessa nonché al mantenimento della qualità del servizio scolastico a livello provinciale o subprovinciale con particolare riguardo alle sinergie in termini di offerta formativa;
- come la revisione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali sopra indicati.

Le istituzioni scolastiche coinvolte:

- con motivata deliberazione del Consiglio di istituto adottata obbligatoriamente in tempo utile ai fini dell'adozione delle deliberazioni dei Comuni coinvolti dall'intervento, come riportato successivamente, indicano

il proprio parere obbligatorio ma non vincolante sull'intervento di revisione e dimensionamento della rete scolastica;

- trasmettono la deliberazione del Consiglio di istituto alla Provincia/Città metropolitana

La Provincia/Città metropolitana, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- illustra l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione della soluzione di revisione della rete scolastica;
- approva la scheda analitica di riferimento per ciascun intervento;
- prende atto del parere delle istituzioni scolastiche coinvolte, il cui eventuale parere negativo non può risultare unica motivazione ostativa all'intervento di dimensionamento;
- riporta obbligatoriamente la nuova configurazione della rete scolastica derivante dal dimensionamento,, elencando i singoli PES e le istituzioni scolastiche di nuovo riferimento con la loro denominazione e la ubicazione (indirizzo).

Pur auspicando che gli interventi siano definiti con unanime intesa da parte delle istituzioni scolastiche e della Provincia/Città metropolitana di riferimento, negli atti deliberativi il parere favorevole o la realizzazione all'intervento di dimensionamento non può essere condizionato all'ubicazione dell'istituzione derivante dal dimensionamento. La Provincia/Città metropolitana individua la sede di dirigenza dell'istituzione scolastica derivante dal dimensionamento in caso le deliberazioni delle istituzioni scolastiche riportino indicazioni contrastanti. In caso il Piano provinciale/metropolitano non riporti la sede dell'istituzione scolastica derivante dal dimensionamento, questa sarà individuata e proposta dalla Commissione tecnica mista di cui al successivo paragrafo 6.

4. Programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado

La programmazione dell'offerta formativa ordinamentale della scuola secondaria di II grado deve tenere conto:

- dell'andamento demografico, che registra una costante diminuzione della popolazione in età scolare, e che nei prossimi anni scolastici determinerà effetti anche sulle scuole di II grado;
- delle dinamiche socioeconomiche e dell'offerta già attiva;
- della reale domanda territoriale, così da armonizzare le esigenze educative personali, anche come forma di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa, e le specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo sociale e economico del territorio e a una migliore occupabilità dei giovani;
- della necessità di non impoverire la qualità dell'offerta attraverso una sua ridondanza e frammentazione, che, inoltre, determinerebbero una insostenibilità in termini di iscrizioni sul medio e lungo periodo, anche con riferimento alla costituzione di sede associata presso un Comune diverso da quello sede dell'istituzione scolastica (sottoparagrafo 3.1 del presente atto di indirizzo);
- delle dimensioni e della complessità dell'istituzione scolastica – in particolare per quelle con più di 1.500 alunni;
- degli spazi disponibili e della rete dei trasporti esistente;
- della presenza delle pre-condizioni per la successiva attivazione della filiera tecnologico-professionale di cui alla L. n. 121/2024, con particolare riguardo alla possibilità di costituzione in rete dell'istituzione scolastica con enti di formazione professionale e ITS, secondo percorsi formativi correlabili, e l'attivazione di partenariato con imprese.

Il calo degli alunni che inizierà a interessare la scuola secondaria di II grado nel corso del presente triennio di programmazione impone interventi mirati; a tal fine le Province e la Città metropolitana di Torino dovranno esercitare un'attenta valutazione preventiva rispetto alle proposte di implementazione dell'offerta formativa formulate dalle scuole secondarie di II grado, con particolare riguardo alla presenza di tutte le condizioni per la loro effettiva attivazione e sostenibilità nel tempo, secondo i criteri del presente paragrafo e relativi sottoparagrafi, Sarà data priorità alla eventuale sostituzioni di indirizzi e percorsi già attivati.

La progettazione dell'offerta formativa dovrà riguardare la programmazione di riferimento ed essere incardinata nella singola sede, intesa come singolo codice meccanografico attribuito o attribuibile dall'USR.

Nell'ottica di potenziare l'offerta formativa in una logica maggiormente rispondente alle valorizzazioni delle esigenze e alle risorse socio economiche dei territori, consentendo, nel contempo, agli studenti opportunità di istruzione e formazione che agevolino anche la prosecuzione nei percorsi di istruzione terziaria, a livello territoriale sarà data priorità ai progetti che prevedono uno stretto raccordo con gli enti di formazione accreditati e i settori produttivi di riferimento.

Per ciascun a.s. di programmazione:

- non sarà possibile richiedere l'attivazione di più di un indirizzo o percorso, diurno o serale, per istituto.
- non sarà possibile richiedere l'attivazione di più di un'opzione, articolazione indirizzo triennale per istituzione scolastica e, in ogni caso, non sulla medesima sede su cui è richiesta altra offerta formativa diurna o serale.

La struttura regionale competente è demandata a predisporre annualmente la scheda analitica che dovrà essere utilizzata da Province e Città metropolitana per le analisi sulla base dei parametri di contesto, sostenibilità ed efficacia indicate nei successivi sottoparagrafi.

Si rimanda al paragrafo 6 per la tempistica di adozione degli atti deliberativi da parte dei soggetti coinvolti negli interventi di programmazione indicati nei successivi sottoparagrafi.

4.1 Indirizzi e percorsi

Il presente sottoparagrafo riguarda i nuovi corsi dell'offerta diurna, attivabili a integrazione o modifica dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, riferibili ai:

- bienni iniziali degli indirizzi dei istituti tecnici e relative articolazioni triennali;
- biennio iniziale del percorso del liceo artistico e relativi indirizzi triennali;
- quinquenni degli indirizzi degli istituti professionali e dei percorsi dei restanti licei, comprese l'opzione scienze applicate e la sezione sportiva del Liceo scientifico e l'opzione economico sociale del Liceo delle Scienze Umane.

In caso di richiesta di un indirizzo riferito a ordinamento non presente nella propria offerta formativa, l'istituzione scolastica richiedente verifica preventivamente con l'Ufficio di Ambito territoriale di riferimento se ciò comporta la costituzione in I.I.S.

In fase di prima attivazione:

- per l'istituto tecnico sarà possibile indicare un'unica articolazione triennale di riferimento, a completamento del quinquennio;
- per il liceo artistico sarà possibile indicare un unico indirizzo di riferimento, a completamento del quinquennio;
- per gli indirizzi degli istituti professionali, il riferimento ai codici ATECO e NUP previsti all'allegato B del D.M. n. 92 del 24 maggio 2018, sarà riferito ad un unico ciclo.

Non potranno essere richiesti nuovi percorsi di liceo in sostituzione di indirizzi dell'istruzione tecnica e/o professionale, a salvaguardia di tale offerta.

La richiesta di attivazione dell'indirizzo di Liceo linguistico in sostituzione di sezioni bilingui, di sezioni ad opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo attive nell'a.s. antecedente a quello della programmazione di riferimento è assimilabile all'istituzione di nuovi indirizzi a seguito di sostituzione di indirizzi attivi, pertanto le sezioni per cui si richiede la sostituzione potranno proseguire solo a esaurimento delle classi, e comunque ferme restando le sezioni istituite sulla base di accordi internazionali.

Considerato che per il Liceo internazionale e per il Liceo Europeo non è stata avviata l'iter per l'emanazione della normativa di riordino prevista dall'articolo 3, comma 2, del DPR 89/2010, fino a diversa disposizione di legge non si procederà all'attivazione di nuove sezioni bilingue, di sezioni ad opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di

Liceo linguistico europeo nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa.

L'offerta formativa proposta dovrà risultare coerente con la vocazione dell'istituto, nonché valorizzare le esigenze formative legate alle realtà socio economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente, in coerenza con l'obiettivo 4.4 dell'Agenda dell'ONU 2030, che prevede di aumentare considerevolmente il numero di giovani e adulti con competenze specifiche –anche tecniche e professionali– per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria.

L'istituzione scolastica:

- approva con Deliberazione del Collegio docenti e Deliberazione del Consiglio d'Istituto la richiesta di ampliamento/modifica dei nuovi corsi dell'offerta formativa diurna ed il relativo progetto, e l'eventuale trasformazione in I.I.S., in tempo utile per l'esame nella Conferenza territoriale. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi utili all'analisi a titolo valutativo, di cui al successivo capoverso, che sarà svolta dalla Provincia/Città metropolitana;
- trasmette a Provincia/Città metropolitana le Deliberazioni, il progetto e ogni documento utile.

La Provincia/Città metropolitana:

- attiva incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati;
- effettua un'analisi delle singole proposte delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento all'offerta di bacini e/o Province limitrofi, volta a valutare l'eventuale incremento/modifica di offerta formativa delle scuole del secondo ciclo, sulla base dei seguenti parametri:

a. contesto:

- individuazione dei Comuni bacino d'utenza (per "bacino d'utenza" si intende l'insieme delle zone del Comune, e degli eventuali Comuni limitrofi afferenti l'istituzione scolastica di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo gli studenti che frequentano i PES dell'istituzione scolastica)
- caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali del bacino d'utenza;
- consistenza della popolazione scolastica del bacino di riferimento rispetto all'offerta formativa già esistente;
- vocazione produttiva del territorio e analisi occupazionale rispetto all'indirizzo/percorso proposto;
- presenza di analoga offerta formativa nell'ambito territoriale di riferimento dell'utenza, anche con riferimento ad agenzie formative;
- casi documentati in cui le istituzioni scolastiche e/o le agenzie formative presenti non riescano a soddisfare tutte le richieste degli allievi per analoga offerta formativa, avendo saturato tutti i locali disponibili, e quantificazione delle iscrizioni non accettate;

b. sostenibilità:

- previsione, per l'a.s. della programmazione di riferimento, delle iscrizioni per l'offerta formativa già esistente nell'istituzione scolastica, sulla base dell'andamento demografico del bacino di riferimento;
- documentati dati previsionali delle iscrizioni relative all'indirizzo/percorso richiesto per l'a.s. della programmazione di riferimento, sulla base dell'andamento demografico del bacino d'utenza, sufficienti a costituire una classe completa ai sensi dei parametri previsti dal DPR 81/2009 e a garantire la sostenibilità del percorso per l'intero ciclo di studi;
- come l'indirizzo/percorso risulti complementare rispetto all'offerta già attiva nel bacino d'utenza di riferimento in quanto non risulta in concorrenza e non determina duplicazioni/sovrapposizioni con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, anche in considerazione dell'andamento demografico in corso;
- coerenza del percorso/indirizzo richiesto con l'offerta formativa già attivata dall'istituzione scolastica;
- individuazione dell'eventuale indirizzo/percorso da portare a esaurimento a seguito di modifica dell'offerta formativa;
- individuazione dell'edificio censito nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica presso cui sarà ospitato l'indirizzo/percorso, e puntuale indicazione della disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori), tale da consentirne l'attivazione nel rispetto della sicurezza a partire dall'avvio del corso di studio e per tutta la sua durata, anche tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio dell'Istituto proponente;
- eventuali interventi di edilizia scolastica da effettuarsi al fine di garantire l'erogazione del servizio scolastico in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente entro l'avvio dell'a.s. della programmazione di riferimento;
- quantificazione e individuazione delle risorse necessarie, indicazione del soggetto finanziatore, tempistica di

completamento, al fine di realizzare gli interventi edilizi individuati e l'attivazione di eventuali laboratori entro l'avvio dell'a.s. della programmazione di riferimento;

- armonizzazione della nuova offerta formativa con la rete dei trasporti pubblici già esistente o impegno a garantire il servizio sentita l'Agenzia della Mobilità Piemontese;

c. efficacia:

- documentata possibilità di sbocchi occupazionali coerenti con l'indirizzo/percorso richiesto anche considerata la vocazione economica e produttiva del territorio evidenziata nel parametro di contesto, e le eventuali figure professionali da esso richieste;
- fattibilità di realizzare esperienze di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) che consentano l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- coerenza dell'offerta richiesta con il fabbisogno rilevato dal tessuto socio economico, e con le aree tecnologiche e le priorità strategiche del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
- attivazione di accordi denominati "Patti 4.0" (D.M. n. 269/2024);
- fattibilità di successiva attivazione della filiera tecnico – professionale (L. n. 121/2024) in termini di rete con agenzie formative accreditate e ITS aventi percorsi formativi correlabili, nonché partenariato con imprese.

Fermo restando le sopra indicate analisi di contesto, sostenibilità, efficacia, in caso di richiesta di istituzione:

- della sezione sportiva del Liceo Scientifico presso istituzioni scolastiche in cui tale offerta non è ancora attiva, è necessario che all'atto della richiesta:
 - le istituzioni scolastiche che ne richiedono l'istituzione dispongano di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati;
 - risultino stipulati gli accordi e le convenzioni fra l'istituzione scolastica e università, o Province, Comuni, Città metropolitana, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva, di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 52 del 7 marzo 2013;
- di sezione musicale del Liceo musicale e coreutico presso istituzioni scolastiche in cui tale offerta non è ancora attiva, è necessario che all'atto della richiesta risulti sottoscritta la convenzione fra l'istituzione scolastica e un Conservatorio o un istituto musicale pareggiato, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.P.R. n. 89/2009;

Per ciascuna annualità di programmazione non sarà istituita più di una sezione sportive o musicale presso istituzioni scolastiche in cui non è ancora attiva tale offerta, per Provincia/Città metropolitana.

L'offerta della sezione coreutica del Liceo musicale e coreutico non può essere superiore a una sezione per ciascuno dei seguenti ambiti di "quadrante"

1. Alessandria e Asti
2. Biella, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola
3. Cuneo
4. Città metropolitana di Torino

Fermo restando le sopra indicate analisi di contesto, sostenibilità ed efficacia, in caso di richiesta di sezione coreutica del Liceo musicale e coreutico presso un' istituzione scolastica del quadrante in cui tale offerta non è ancora attiva, è necessario che all'atto della richiesta:

- risultino avviati i necessari contatti con l'Accademia Nazionale di Danza, ai fini del il rispetto di quanto previsto al comma 9 dell'art. 13 del D.P.R. 89/2010 e delle indicazioni fornite dall'Accademia Nazionale di Danza, anche in merito agli spazi ad uso della sezione.
- le istituzioni scolastiche che ne richiedono l'istituzione dispongano di impianti e attrezzature in coerenza con le indicazioni fornite dall'Accademia Nazionale di Danza, o gli interventi programmati dalla Provincia risultino in coerenza con le indicazioni fornite dall'Accademia Nazionale di Danza, secondo un cronoprogramma che ne preveda la conclusione entro l'avvio dell'a.s. della programmazione di riferimento.

L'effettiva attivazione delle sezioni musicali, coreutiche o sportive sarà comunque disposta dall'U.S.R. per il Piemonte tenuto conto delle disponibilità di organico, in relazione a quanto sarà previsto dalle disposizioni in tema di iscrizioni e organici per l'a.s. di riferimento.

Fermo restando le sopra indicate analisi di contesto, sostenibilità, efficacia, in caso di richiesta di istituzione del percorso di Liceo del Made in Italy, le Province e la Città metropolitana - nella fase di valutazione delle proposte da inserire nei rispettivi Piani - dovranno porre particolare attenzione agli aspetti connessi alla non concorrenzialità fra istituzioni scolastiche.

Per l'a.s. 2025/26 la validità delle richieste per la costituzione delle classi prime del Liceo del Made in Italy nell'a.s. 2024/25 ai sensi dell'articolo 5, comma 18 della L. n. 206/2023, di cui all'Accordo fra l'U.S.R. per il Piemonte e la Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 6-89092 del 22.1.2024 e sottoscritto in data 24 gennaio 2024, è confermata in via transitoria e subordinatamente all'approvazione di conferma di tali richieste da parte delle istituzioni scolastiche con Deliberazione del Collegio docenti e Deliberazione del Consiglio d'Istituto.

Le Deliberazioni di conferma della richiesta dovranno essere approvate successivamente alla data di adozione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 18 della L. n. 206 del 27 dicembre 2023 e trasmesse dall'istituzione scolastica alla Provincia, ai fini dell'inserimento nel Piano provinciale riferito alla programmazione per l'a.s. 2025/26. La richiesta di cui al sopra indicato Accordo sottoscritto in data 24 gennaio 2024 decade automaticamente in caso di mancata adozione delle Deliberazioni degli organi collegiali, e non potranno essere autorizzate classi prime dall'a.s. 2025/26 o seguenti. In caso di decadenza della richiesta, l'eventuale attivazione del percorso del Liceo del Made in Italy a partire dall'a.s. 2026/27 dovrà essere espressamente richiesta secondo i criteri e le modalità sopra indicati in caso di prima attivazione, ed inserita nel Piano provinciale/metropolitano di tale a.s. di programmazione. A partire dall'a.s. 2025/26, l'effettiva attivazione del percorso del Liceo del Made in Italy sarà comunque disposta dall'U.S.R. per il Piemonte, sulla base di quanto stabilito in termini di organico dall'art. 18 comma 4 della L. n. 206/2023 e s.m.i.

Ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale dell'offerta formativa proposta, la Provincia/Città metropolitana, per ciascuna proposta, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- illustra l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione dell'ampliamento o modifica dell'offerta formativa proposta, allegando altresì ogni documento utile;
- approva la scheda analitica di riferimento sulla base del progetto approvato dall'istituzione scolastica;
- attesta la coerenza della proposta ai criteri e parametri sopra indicati;
- indica presso quale PES già attivo è prevista l'attivazione del nuovo corso di studi o richiede l'istituzione di un nuovo PES se la richiesta comporta l'istituzione di una sezione associata ai sensi del precedente sottoparagrafo 3.1;
- prevede l'eventuale trasformazione dell'istituzione scolastica in I.I.S., qualora risulti conseguente all'attivazione dell'indirizzo a seguito della verifica con l'Ufficio di Ambito territoriale di riferimento;
- assume esplicitamente a carico del proprio bilancio gli oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di studi proposti, anche in riferimento a eventuali interventi di edilizia scolastica individuati nella fase di analisi.

4.2 Opzioni, articolazioni, indirizzi

Il presente sottoparagrafo si riferisce al triennio attivabile nei percorsi diurni a partire dal terzo anno di Istituto tecnico e del Liceo artistico, il cui biennio risulti attivo nell'a.s. della programmazione di riferimento, in quanto:

- necessario al completamento del corso di studi da parte degli studenti, in quanto riferito alla programmazione dell'a.s. 2021/22;
- a integrazione dell'offerta formativa già attiva presso il PES;
- in sostituzione dell'offerta formativa già attiva presso il PES, che prosegue fino a esaurimento del corso.

Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle classi del biennio dell'indirizzo di studio attivate nell'a.s. antecedente alla programmazione di riferimento. In caso il numero delle classi attive per ciascun anno di corso sia differente, sarà preso a riferimento l'anno di corso con il minor numero di classi. Il numero degli studenti riferiti a tali classi dovrà essere tale da consentire l'attivazione di classi intere, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle classi articolate.

L'istituzione scolastica:

- approva con Deliberazione del Collegio docenti e con Deliberazione del Consiglio d'Istituto la richiesta di

completamento/ampliamento/modifica dell'offerta formativa ed il relativo progetto in tempo utile per l'esame nella Conferenza territoriale. In caso di modifica dell'offerta formativa dovrà essere esplicitamente indicata l'offerta sostituita. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi utili all'analisi a titolo valutativo che sarà svolta dalla Provincia;

- trasmette a Provincia/Città metropolitana le Deliberazioni, il progetto e ogni documento utile.

Ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale dell'offerta formativa proposta, la Provincia/Città metropolitana, per ciascuna proposta, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- in caso di ampliamento o di modifica dell'offerta formativa proposto, illustra l'analisi sopra indicata, allegando altresì ogni documento utile;
- approva la scheda analitica di riferimento sulla base del progetto approvato dall'istituzione scolastica;
- attesta la coerenza della proposta ai criteri e parametri sopra indicati;
- si assume gli oneri derivanti dall'ampliamento o modifica dell'offerta formativa proposto, anche in riferimento a eventuali interventi di edilizia scolastica individuati in fase di analisi.

4.3 Offerta formativa nei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti

Il presente sottoparagrafo si riferisce ai nuovi percorsi di secondo livello di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del D.P.R. 263/2012 (corsi ex – serali e presso carceri).

In considerazione delle peculiarità didattiche caratterizzanti l'offerta formativa di II livello dell'educazione degli adulti, e dell'utenza ad essa interessata, fermo restando quanto indicato ai sottoparagrafi 4.1 e 4.2, e precisato che non sarà autorizzata nuova offerta formativa difforme da quanto già attivo nei corsi diurni:

- per gli istituti tecnici e per i licei artistici:
 - sarà possibile individuare per ciascun indirizzo di studio il biennio comune ed un'unica articolazione triennale riferita all'indirizzo di studio individuato;
 - in fase di prima attivazione non sarà possibile indicare più articolazioni triennali, al fine di evitare la formazione di classi articolate;
 - sarà possibile richiedere nuove articolazioni solo se tutte le articolazioni già autorizzate nelle precedenti programmazioni risultano attivate;
- per gli istituti professionali la programmazione sarà coerente con gli ordinamenti vigenti, in attesa dell'emanazione del decreto Ministeriale di formulazione degli specifici piani orario, riferiti all'ordinamento introdotto dal D. Lgs. 61/2017, per i corsi di educazione degli adulti di II livello;
- la richiesta di nuova offerta formativa presso sedi in cui non risultano attivati indirizzi già autorizzati nelle precedenti programmazioni è comunque subordinata alla contestuale richiesta di sostituzione di tali indirizzi;
- non potrà essere richiesto e autorizzato più di un nuovo percorso di istruzione degli adulti o nuova articolazione per istituzione scolastica.

Per l'analisi di contesto, sostenibilità ed efficacia si rimanda a quanto indicato al sottoparagrafo 4.1.

L'istituzione scolastica:

- approva con Deliberazione del Collegio docenti e Deliberazione del Consiglio d'Istituto la richiesta di ampliamento/modifica dell'offerta formativa dei percorsi di secondo livello ed il relativo progetto ed esplicita l'eventuale offerta di cui si richiede la sostituzione. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi utili all'analisi a titolo valutativo che sarà svolta dalla Provincia/città metropolitana, di cui al precedente sottoparagrafo 4.1;
- trasmette a Provincia/Città metropolitana le Deliberazioni, il progetto e ogni documento utile.

In particolare:

- per i percorsi di secondo livello presso sezioni serali dovranno essere trasmessi gli Accordi di rete attivi stipulati fra l'istituzione scolastica del secondo ciclo e il /i CPIA ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 263/2012 contenenti

l'aggiornamento al nuovo percorso di istruzione degli adulti oggetto delle Deliberazioni di cui sopra;

- per i percorsi di secondo livello negli istituti di prevenzione e pena dovrà essere trasmesso il verbale della Commissione Didattica, costituita presso l'istituto penitenziario, relativo al nuovo percorso oggetto delle Deliberazioni di cui sopra. Il verbale dovrà espressamente indicare la disponibilità di locali adeguati sia alla didattica in presenza sia alla didattica digitale integrata (DDI), nonché di spazi e attrezzature laboratoriali adeguati e coerenti con l'indirizzo del percorso richiesto.

La Provincia/Città metropolitana:

- attiva incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati;
- effettua un'analisi delle singole proposte delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento all'offerta di bacini e/o Province limitrofi, volta a valutare l'eventuale incremento/modifica di offerta formativa.

Ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale dell'offerta formativa proposta, la Provincia/Città metropolitana, per ciascuna proposta, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- illustra l'analisi, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione dell'ampliamento/modifica dell'offerta formativa proposta;
- approva la scheda analitica di riferimento sulla base del progetto approvato dall'istituzione scolastica;
- attesta la coerenza della proposta ai criteri regionali;
- indica presso quale PES si prevede di attivare il nuovo corso di studi;
- si assume gli oneri derivanti dall'istituzione del corso di studi proposto, anche in riferimento a eventuali interventi di edilizia scolastica individuati in fase di analisi.

4.4 Validità dell'offerta formativa

Per ciascuna annualità di programmazione gli indirizzi, i percorsi, le articolazioni e opzioni dell'offerta diurna e dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, per i quali non sia mai attivata la prima classe o il periodo didattico di riferimento, saranno soppressi dopo tre aa.ss. La struttura della Regione competente per materia e l'U.S.R. per il Piemonte effettuano annualmente una ricognizione congiunta al fine di monitorarne l'effettiva attivazione. Compete all'U.S.R. per il Piemonte la cancellazione a sistema del relativo codice indirizzo in tempo utile e antecedentemente all'avvio delle iscrizioni per l'a.s. di riferimento.

La loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente richiesta nel Piano provinciale/metropolitano secondo i criteri e modalità previsti per la programmazione di riferimento.

Gli indirizzi, i percorsi, le articolazioni e opzioni autorizzati con le programmazioni del triennio antecedente a quello di riferimento o precedenti, decadono automaticamente entro l'avvio delle iscrizioni per l'a.s. della programmazione di riferimento:

- in caso di offerta diurna per cui non sia mai stata attivata la prima classe di riferimento;
- in caso di offerta dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti per cui non sia mai stato attivato alcun periodo didattico di riferimento;
- in caso di offerta diurna o dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti non attiva da almeno tre anni scolastici.

E' fatta salva l'offerta formativa quinquennale non attivata, qualora sia attiva la corrispondente offerta formativa sperimentale quadriennale, con particolare riguardo alla filiera tecnologico-professionale di cui alla L. n. 121/2024.

La struttura della Regione competente per materia e l'U.S.R. per il Piemonte monitorano l'applicazione di quanto già disposto con le precedenti Deliberazioni di Consiglio Regionale, ai fini della validità dell'offerta formativa per la programmazione di ciascun a.s. di riferimento e per la cancellazione dei codici meccanografici dei PES privi di offerta formativa.

Compete all'U.S.R. per il Piemonte la cancellazione a sistema del relativo codice indirizzo assegnato, in tempo utile

e antecedentemente all'avvio delle iscrizioni per ciascun a.s. di programmazione.

L'eventuale reintroduzione degli indirizzi, percorsi, articolazioni e opzioni nella programmazione dell'a.s. di soppressione o di a.s. successivo a quello di soppressione dovrà essere espressamente richiesta nel Piano provinciale/metropolitano secondo i criteri e modalità previsti per la programmazione di riferimento. La reintroduzione dell'offerta formativa è possibile esclusivamente a seguito di incremento della richiesta da parte dell'utenza, adeguatamente motivato e documentato, e per non più di una volta.

5. Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) in sussidiarietà

Le istituzioni scolastiche presso cui sono attivi indirizzi di istituto professionale possono chiedere di realizzare in via sussidiaria percorsi di qualifica e di diploma professionale, secondo la tabella di correlazione con le qualifiche e i diplomi di IeFP di cui all'allegato 4 bis del decreto ministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 e s.m.i. conseguenti all'adozione del nuovo repertorio IeFP, tenendo conto di quanto approvato nei propri Piani triennali dell'offerta formativa.

Per l'a.s. 2025/26 le modalità di richiesta per la realizzazione dei percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso le istituzioni scolastiche saranno definite dalla Regione con apposito provvedimento della Giunta regionale, nell'ambito della programmazione regionale del sistema di IeFP, secondo quanto previsto dall'Accordo fra la Regione Piemonte e l'U.S.R. per il Piemonte approvato con D.G.R. n. 15-6308 del 22 dicembre 2022 e sottoscritto in data 20.1.2023.

Per l'a.s. 2026/27:

- la programmazione dei percorsi sussidiari di IeFP presso le istituzioni scolastiche è attuata, nell'ambito della programmazione regionale del sistema di IeFP, secondo quanto disposto con D.G.R. n. 3-437 del 2.12.2024 "*Legge regionale n. 63/1995. Legge regionale n. 32/2023. D.C.R. n. 292-1731 del 25 luglio 2023, come modificata dalla D.C.R. n. 331-8023 del 26 marzo 2024. Approvazione degli indirizzi per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte*" e secondo le modalità di richiesta di autorizzazione definite con D.D. n. 711/A1503B/2024 del 3.12.2024;

- il termine per l'autorizzazione alla realizzazione dell'offerta sussidiaria definito dalla Giunta regionale è conforme a quello dell'offerta formativa dell'istruzione per tale a.s., oggetto del presente atto di indirizzo, e indicato al successivo sottoparagrafo 6.2.

E' in corso di definizione da parte della Giunta Regionale l'Accordo fra la Regione Piemonte e l'U.S.R. per il Piemonte, che indica le modalità realizzative dei percorsi di IeFP in sussidiarietà con riferimento al ciclo triennale che inizierà nell'a.s. 2026/27.

6. Procedure e tempistica

Come indicato nei precedenti paragrafi e sottoparagrafi, la revisione della rete scolastica, il dimensionamento e la definizione dell'offerta formativa devono scaturire da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare nel rispetto delle reciproche competenze attraverso forme di confronto e di dialogo costruttivo. Si rimanda a ciascun paragrafo e sottoparagrafo per le indicazioni in merito ai soggetti coinvolti, ai passaggi concertativi, alle analisi e agli atti da assumere ai fini della presentazione delle richieste.

Di seguito sono richiamati sinteticamente ruoli e compiti dei soggetti istituzionali coinvolti, come da normativa vigente.

I Comuni definiscono gli interventi di revisione e dimensionamento della rete scolastica del I ciclo del proprio territorio secondo gli obiettivi e criteri stabiliti dalla Regione attraverso il presente atto di indirizzo ed entro i termini

individuati dalle Province/Città metropolitana di Torino.

Le Province e la Città metropolitana di Torino:

- avviano le concertazioni territoriali utili alla composizione dei Piani provinciali/metropolitano, nell'ottica di realizzare gli interventi necessari a garantire il rispetto del limite del contingente organico dei Dirigenti Scolastici (DS) e dei Funzionari ed elevata qualificazione (ex DSGA) previsti con decreto interministeriale per la Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 19 comma 5-ter del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 secondo gli obiettivi e criteri stabiliti dalla Regione nel presente atto di indirizzo;
- individuano le migliori soluzioni nel rispetto degli obiettivi e criteri del presente atto di indirizzo in caso di inerzia da parte dei Comuni, e informano tempestivamente in merito la Regione;
- definiscono gli interventi di revisione e dimensionamento della rete scolastica del II ciclo del proprio territorio secondo gli obiettivi e criteri stabiliti dalla Regione attraverso il presente atto di indirizzo e approvano i rispettivi Piani provinciali/metropolitano;
- convocano la Conferenza territoriale;
- definiscono gli interventi di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado e approvano i rispettivi Piani provinciali/metropolitano.

Le istituzioni scolastiche collaborano al processo di definizione della rete scolastica e dell'offerta formativa.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (di seguito U.S.R.):

- fornisce parere in merito alla sostenibilità in termini di organico relativamente alle proposte contenute nei Piani provinciali/metropolitano, anche per il tramite degli Uffici di Ambito territoriale;
- nell'ambito delle materie di propria competenza, sostiene e attua gli interventi di programmazione e dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa previsti dal presente atto di indirizzo;
- per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale, supporta le istituzioni scolastiche, favorendo le interlocuzioni con Comuni, Province, Città metropolitana di Torino.

La Regione:

- stabilisce gli indirizzi di programmazione e i criteri generali per il dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa attraverso il presente atto di indirizzo;
- svolge un ruolo di coordinamento ed armonizzazione sul territorio regionale ai fini della definizione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa;
- opera in sinergia ai soggetti coinvolti, e li supporta anche al fine di superare eventuali situazioni di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel presente atto di indirizzo, con riguardo particolare all'attuazione degli interventi di dimensionamento scolastico previsto dall'articolo 19 comma 5 ter del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 127/2023, e tenuto conto delle ipotesi emerse in fase di concertazione territoriale;
- definisce e approva il Piano regionale di programmazione della rete scolastica e il Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa sulla base degli interventi esaminati da Comuni e Province/città metropolitana e delle proposte presentate nei Piani provinciali/metropolitano, a seguito di verifica della loro rispondenza con gli obiettivi e i criteri del presente atto di indirizzo;
- promuove azioni di monitoraggio sugli esiti degli interventi inseriti nei Piani regionali, anche in collaborazione con gli altri soggetti.

Al fine di dare piena attuazione agli interventi di dimensionamento scolastico previsti all'articolo 19 del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2022 nei limiti del contingente organico dei DS e Funzionario ed elevata qualificazione (ex DSGA) definiti per il Piemonte sulla base dello schema di decreto di aggiornamento del decreto n. 127/2023, per la programmazione dell'a.s. 2026/27:

- si svolgono, su base provinciale, tavoli tecnici tra la Regione, l'U.S.R., anche per il tramite degli Uffici di Ambito

territoriale, e ciascuna Provincia/Città metropolitana, finalizzati a promuovere le azioni di riorganizzazione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui al precedente sottoparagrafo 3.2 e ulteriori sottoparagrafi, anche sulla base di eventuali proposte di intervento esaminate nelle precedenti annualità di programmazione e/o avanzate dagli *stakeholders*;

- in caso le proposte inserite nei Piani provinciali/metropolitano non siano coerenti con il contingente dei DS e dei Funzionari ed elevata qualificazione (ex DSGA) e gli interventi da realizzarsi a livello provinciale/metropolitano enumerati alla tabella di cui al precedente sottoparagrafo 3.2, e/o si discostino in tutto o in parte dalle disposizioni contenute del presente atto di indirizzo, una Commissione tecnica mista, costituita senza oneri aggiuntivi con Deliberazione della Giunta Regionale che nomina due rappresentanti regionali scelti all'interno della Direzione competente e due rappresentanti designati dall'U.S.R., propone alla Giunta Regionale i necessari interventi di dimensionamento della rete scolastica territoriale, volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi regionali nel Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica.

Per ciascuna delle annualità di programmazione di riferimento gli atti deliberativi delle istituzioni scolastiche, dei Comuni e delle Province e di Città metropolitana di Torino devono essere assunti successivamente alla data di approvazione, con Deliberazione di Consiglio Regionale, del presente atto di indirizzo. Gli atti assunti antecedentemente a tale data possono essere valutati ai fini della presentazione delle richieste di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa esclusivamente se assunti successivamente alla data di adozione annuale del decreto previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e coerenti con i criteri, le modalità e le indicazioni riportati nel presente atto di indirizzo.

Gli interventi oggetto degli atti deliberativi devono riguardare l'a.s. della programmazione di riferimento.

6.1 Definizione dei Piani provinciali

Il momento conclusivo del confronto a livello territoriale che precede l'adozione dei rispettivi Piani da parte della Provincia/Città metropolitana è rappresentato dalla Conferenza territoriale.

La **Conferenza territoriale** è convocata dalla Provincia/Città metropolitana in un'unica seduta antecedentemente all'approvazione del Piano provinciale/metropolitano di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado e del Piano provinciale di revisione e programmazione della rete scolastica.

Alla Conferenza territoriale sono invitati i sindaci dei Comuni, in particolare quelli coinvolti nella programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche, un rappresentante dell'Ambito territoriale di riferimento. La Regione può partecipare alla Conferenza territoriale su invito della Provincia/Città metropolitana.

La Provincia/Città metropolitana redige un verbale della seduta della Conferenza.

Nel corso della seduta della Conferenza territoriale, la Provincia/Città metropolitana deve illustrare tutte le richieste pervenute per l'a.s. della programmazione di riferimento. Al fine di garantire il pieno rispetto del percorso concertativo, non potranno essere inserite nei Piani provinciali/metropolitano le proposte pervenute successivamente o non esaminate in sede di Conferenza territoriale.

Prima della trattazione nella Conferenza territoriale:

- i **Comuni** trasmettono, alla Provincia/Città metropolitana le proprie deliberazioni, le deliberazioni dei Consigli di Istituto delle autonomie interessate, nonché ogni documento utile, riguardante interventi di:
 - mantenimento di PES in deroga;
 - statizzazione di scuola paritaria;
 - nuove sezioni di scuole dell'infanzia statali;
 - PES dei CPIA;
 - revisione e dimensionamento autonomie del primo ciclo.
- la **Provincia/Città metropolitana**:
 - acquisisce gli atti e la documentazione indicati ai precedenti paragrafi e sottoparagrafi per le proposte

relative alla rete scolastica delle scuole del I e II ciclo e ai CPIA del territorio;

- acquisisce gli atti e la documentazione indicati ai precedenti paragrafi per le proposte relative alla programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado del territorio;
- richiede le eventuali, necessarie, integrazioni documentali alle proposte ricevute.

Successivamente alla Conferenza territoriale, la Provincia/Città metropolitana delibera in merito:

- all'approvazione del verbale della seduta della Conferenza territoriale in cui sono indicate le operazioni esaminate;
- alla coerenza rispetto ai criteri previsti dal presente atto di indirizzo per ciascuna delle proposte inserite nel Piano provinciale/metropolitano relative alla programmazione della rete scolastica (sottoparagrafo 3), formulate e trasmesse dai Comuni secondo le modalità sopra indicate o relative alle autonomie del secondo ciclo di istruzione;
- alla motivazione dell'eventuale non inserimento nel Piano provinciale/metropolitano di proposte relative alla programmazione della rete scolastica delle scuole del I e II ciclo e ai CPIA;
- alle eventuali operazioni di programmazione della rete scolastica che, pur coerenti con i criteri previsti dal presente atto, non risultano avere la piena condivisione di tutte le parti interessate;
- alla proposte di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado (paragrafo 4), secondo quanto indicato in ciascun sottoparagrafo di riferimento;
- alla coerenza rispetto ai criteri previsti dal presente atto di indirizzo per ciascuna delle proposte relative alla programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, inserite nel Piano provinciale/metropolitano;
- all'approvazione del proprio Piano di revisione e dimensionamento della rete scolastica, con riferimento alle operazioni indicate al precedente paragrafo 3, e relativi sottoparagrafi 3.1 e 3.2;
- all'approvazione del proprio Piano dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, con riferimento alle operazioni indicate al precedente paragrafo 4, sottoparagrafi 4.1, 4.2 e 4.3.
- all'assunzione degli oneri derivanti dall'istituzione di ciascun corso di studi proposto, ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale.

Costituiscono requisito ai fini della validità dell'inserimento delle proposte dei Comuni nei Piani provinciali/metropolitano:

- l'adozione degli atti deliberativi indicati nei rispettivi paragrafi e sottoparagrafi dagli enti coinvolti;
- il rispetto delle indicazioni e l'esplicita illustrazione negli atti assunti da tutti gli enti coinvolti del percorso di analisi e di concertazione, secondo quanto indicato nei rispettivi paragrafi e sottoparagrafi di riferimento delle proposte;
- l'approvazione della specifica scheda di riferimento (ove previsto);
- il rispetto delle disposizioni, procedure e tempistiche indicate al precedente paragrafo 6 e al presente sottoparagrafo 6.1.

Il Piano provinciale/metropolitano non potrà essere integrato con ulteriori proposte successivamente alla sua adozione.

Entro il 31 ottobre per ciascun anno di programmazione degli aa.ss. 2024/25 e 2025/26, ed entro il 31 luglio 2025 per la programmazione dell'a.s 2026/27, la Provincia/Città metropolitana trasmette, via PEC, alla competente struttura della Giunta Regionale le proprie deliberazione di approvazione del Piano provinciale /metropolitano di programmazione e dimensionamento della rete scolastica e del Piano provinciale /metropolitano dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado e i relativi allegati, il verbale della Conferenza territoriale, gli atti deliberativi di Comuni, istituzioni scolastiche e enti gestori scuole paritarie, le schede di analisi e ogni documento utile a corredo delle proposte.

Il rispetto dei termini di cui sopra per l'adozione delle deliberazione e l'invio della documentazione risulta indispensabile al fine di consentire alla Regione il rispetto dei termini previsti dall'art. 19 comma 5-quater del decreto legge del 6 luglio 2011, 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.

6.2. Definizione dei Piani regionali

La **Giunta regionale**, acquisiti gli atti deliberativi, i Piani di cui sopra e tutta la documentazione dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino:

- ne verifica la rispondenza con gli indirizzi e i criteri di cui ai paragrafi precedenti, anche tramite la richiesta di integrazione documentale;
- attiva consultazioni con l'U.S.R. per il Piemonte e, se necessario al fine di garantire il raggiungimento del contingente DS e Funzionari ed elevata qualificazione (ex DSGA) regionale su base territoriale, convoca la Commissione tecnica mista;
- acquisisce il parere della competente commissione consiliare;
- approva con deliberazioni della Giunta regionale, il Piano regionale di programmazione della rete scolastica, e il Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado entro il **30 dicembre per ciascun anno di programmazione degli aa.ss 2024/25 e 2025/26, ed entro il 31 ottobre 2025 per la programmazione dell'a.s. 2026/27.**

Le deliberazioni della Giunta regionale di adozione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica, e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado sono:


- trasmesse all'U.S.R. per il Piemonte per i dovuti adempimenti;
- trasmessi alle Province e alla Città metropolitana per le comunicazioni ai Comuni e alle istituzioni scolastiche che hanno presentato le proposte inserite nei rispettivi Piani provinciali/metropolitano;
- pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Appendice

• **Contesto demografico**

L'analisi del quadro demografico del Piemonte degli ultimi quindici anni indica che, dopo gli anni di crescita dell'inizio del millennio, da ormai circa un decennio si registra un costante calo nella popolazione residente. Alla data del 31.12.2022 il numero dei residenti era di 4.240.736 abitanti, evidenziando un saldo negativo di oltre 11.000 abitanti rispetto all'anno precedente, pari ad tasso di variazione del 3,7 per mille.


Grafico 1 – Andamento popolazione residente Piemonte



dati ISTAT

Le nascite, ormai in diminuzione da circa un decennio, hanno avuto un significativo calo: circa 700 nati in meno rispetto al 2021 (-2,7%), mentre l'indice di natalità scende ulteriormente al 6 per mille abitanti.

Grafico 2 – Indice natalità Piemonte



dati ISTAT

Il calo delle nascite si riflette in maniera chiara nell'andamento della popolazione per fasce di età nel decennio 2012-2021.

Le fasce di età prese in esame sono:

- 0-2, riferita alla popolazione che ha come riferimento i servizi educativi dell'infanzia,
- 3-5, che fa riferimento alla scuola dell'infanzia,
- 6-10, che fa riferimento alla scuola primaria,
- 11-13, che fa riferimento alla scuola secondaria di I grado
- 14-18, che fa riferimento alla scuola secondaria di II grado e ai percorsi di IeFP.

Tabella 1 e 2. Popolazione al 31.12.2021 per fasce d'età e popolazione scolastica a.s. 2021/22

Servizi educativi dell'infanzia	Scuola dell'infanzia			Scuola primaria			Scuola secondaria I grado			Scuola secondaria II grado		
Popolazione 0-2 anni	Popolazione 3-5 anni	Popolazione Scuola infanzia	tasso di scolarizzazione generico	Popolazione 6-10 anni	Popolazione Scuola primaria	tasso di scolarizzazione generico	Popolazione 11-13 anni	Popolazione Scuola secondaria di I grado	tasso di scolarizzazione generico	Popolazione 14-18 anni	Popolazione Scuola II grado SOLO CLASSI DIURNE	tasso di scolarizzazione generico
82.500	93.111	91.327	98,80	176.946	173.208	97,89	116.957	116.101	99,27	193.257	174.125	90,10


dati ISTAT e Rilevazione scolastica regionale – elaborazioni IRES Piemonte e Regione Piemonte

Variatione 2019 – 2021

Piemonte	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza Valori assoluti
0 - 2	111.671	110.545	107.064	102.490	98.891	95.733	91.226	87.614	84.706	82.500	-8.726
3 - 5	117.448	117.844	115.482	112.779	109.820	106.827	102.136	99.067	97.162	93.111	-9.025
6 - 10	189.870	194.104	195.178	195.707	194.989	192.962	188.548	184.416	180.546	176.946	-11.602
11 - 13	113.142	114.707	114.142	114.686	115.166	115.411	115.438	116.201	116.957	116.127	689
14 - 18	183.997	187.457	189.828	190.881	191.247	192.017	190.862	190.247	190.836	193.257	2.395
Popolazione scolastica	718.140	726.670	723.708	718.558	712.129	704.967	690.228	679.564	672.227	663.962	-26.266

dati ISTAT – elaborazioni IRES Piemonte e Regione Piemonte

Grafico 3 – Andamento della popolazione in età scolastica suddivisa per fasce – storico e previsione



- **La rete scolastica**


Nell'ultimo decennio la programmazione regionale è intervenuta a dimensionare le istituzioni scolastiche al di sotto dei parametri previsti dalla normativa, attuando nel contempo interventi di "verticalizzazione" delle istituzioni del I ciclo in Istituti comprensivi (I.C.), al fine di permettere una migliore continuità educativa fra i gradi scolastici. Nell'a.s. 2013/14 le istituzioni scolastiche erano 589, di cui 287 I.C., mentre nell'a.s. 2023/24 le istituzioni sono 539, e gli I.C. sono passati a 343.

Tabella 3 – Istituzioni scolastiche per provincia e tipologia a.s. 2023/24

Provincia	Direzione Didattica	Istituto Secondario I grado	Istituto Comprensivo	Convitto / Istituto Onnicomprensivo	Istituti Superiori	CPIA	Totale
Alessandria	2	0	31	0	15	2	50
Asti	2	1	15	0	8	1	27
Biella	0	0	15	0	6	1	22
Cuneo	0	0	59	0	27	2	88
Novara	0	0	26	1	14	1	42
Torino	4	1	167	3	79	5	259
<i>Provincia</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>1</i>	<i>41</i>	<i>3</i>	<i>167</i>
<i>Città</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>47</i>	<i>2</i>	<i>38</i>	<i>2</i>	<i>92</i>
Verbano Cusio Ossola	2	1	13	1	8	0	25
Vercelli	0	0	17	0	9	0	26
TOTALE REGIONE	10	3	343	5	167	12	539

Le istituzioni scolastiche riferite al primo ciclo di istruzione rappresentano il 66% dell'offerta totale, e per la quasi totalità sono caratterizzate dal modello cosiddetto "verticale". Rimangono alcune istituzioni "orizzontali" solo in alcuni comuni di media o grande dimensione, che sono chiamati a completare il processo di verticalizzazione.

Grafico 4 – Istituzioni scolastiche per tipologia - a.s. 2023/24




dati DGR n. 23-6369 del 28.12.2022 e Rilevazione scolastica regionale

Sono 229 i Comuni sede di istituzione scolastica, di questi 60 sono sede di più di una istituzione. Sebbene 1/3 delle istituzioni sia ubicato nei capoluoghi di provincia, la percentuale varia in maniera significativa fra i territori, con agli estremi opposti la provincia di Cuneo, con ben l'86% delle istituzioni ubicate in comuni differenti dal capoluogo e la provincia di Asti che ha il 50% delle istituzioni ubicate al fuori nel capoluogo. Il 19% delle istituzioni scolastiche risulta avere almeno un PES ubicato in territorio montano.


La composizione delle istituzioni scolastiche risulta caratterizzata da una significativa articolazione, che riflette la frammentarietà della distribuzione territoriale e amministrativa del Piemonte: il 43% delle istituzioni scolastiche è articolata su più comuni, la maggior parte fra 2 e 7 comuni, ed una piccola percentuale fra 8 e 11 comuni.

Grafico 5 – Comuni sede di istituzione scolastica a.s. 2023/24




Oltre il 30% delle istituzioni scolastiche eroga il servizio in un massimo di 4 PES, la maggior parte delle istituzioni scolastiche (circa il 40%) eroga il servizio scolastico fra i 5 e gli 8 PES, circa il 25% eroga il servizio fra 9 e 15 PES, e solo il 2% delle istituzioni è articolato in più di 15 PES. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo sono più distribuite sul territorio rispetto a quelle del secondo ciclo.

Grafico 6 – Numero PES per istituzione scolastica



Nell'ultimo quinquennio il numero di alunni per istituzione scolastica a livello regionale è rimasto sempre superiore a 900 alunni, anche se con diverse declinazioni a livello territoriale: le Province di Biella, del Verbanico Cusio Ossola e Vercelli sono sempre attestante al di sotto di 900 alunni, mentre Novara e Torino sono al di sopra di 1.000 alunni per istituzione.

Grafico 7 -Numero medio alunni per istituzione scolastica



Gli interventi di dimensionamento attuati hanno consentito di contenere il numero delle istituzioni scolastiche al di sotto dei parametri di legge previsti per l'assegnazione del DS e del DSGA.

Tabella 4 – Istituzioni scolastiche per numero alunni

Fascia numero alunni	Istituzioni scolastiche
inferiore a 300 per le istituzioni situate nei comuni montani	0
inferiore a 400 ma superiore a 300 per le istituzioni situate nei comuni montani	5
superiore a 400 per le istituzioni situate nei comuni montani	99
inferiore a 500	2
inferiore a 600 ma superiore a 500	16
superiore a 600	405
Totale	527
CPIA	12
Totale istituzioni scolastiche	539


dati USR per il Piemonte– monitoraggio OD a.s. 2023/24

La distribuzione dei PES risulta influenzata dalla collocazione geografica: in alcune aree montane o caratterizzate da marginalità socio-economica si riscontra una polarizzazione del servizio, anche in termini di edilizia scolastica: gli oltre 3.500 PES statali sono ospitati in circa 3.000 edifici.

La polarizzazione del servizio e la diminuzione nel numero degli alunni ha comportato un costante aumento nel numero dei PES in deroga, in particolare nell'ultimo triennio (+ 73 PES), soprattutto per la scuola dell'infanzia.

Nell'a.s. 2023/24 sono 385 i piccoli PES mantenuti attivi, in deroga ai parametri ordinari, in comuni montani o marginali.

Grafico 8 – andamento dei PES in deroga nell'ultimo quinquennio per grado scolastico




dati DD.GG.RR. approvazione Piani regionali di programmazione della rete scolastica

Complessivamente circa 850 comuni su 1.181 risultano avere almeno un punto di erogazione del servizio scolastico statale o paritario.

Nell'a.s. 2023/2024 la rete scolastica piemontese risulta complessivamente formata da circa 4.200 scuole, di cui il 17% appartenenti alla scuola paritaria.

L'offerta di scuola non statale è significativa nella scuola dell'infanzia dove rappresenta circa 1/3 dell'offerta complessiva, mentre per gli altri gradi scolastici si attesta al di sotto del 10% dell'offerta.

Grafico 9- Percentuale scuole statali e non statali per grado scolastico a.s. 2023/24




• **Gli alunni**

Il decremento demografico in atto ha determinato da alcuni anni una costante e consistente diminuzione dei frequentanti la scuola dell'infanzia, che sta interessando progressivamente anche il resto del primo ciclo, con effetti ormai consolidati nella scuola primaria, e nella scuola secondaria di I grado. Nella scuola secondaria di II grado alcune province evidenziano già un calo anche per questo grado scolastico, mentre a livello regionale i dati seguono ancora la tendenza dei precedenti anni scolastici, anche se con una crescita meno marcata.

Appare, quindi, evidente che nell'arco di pochi anni scolastici la flessione interesserà anche il secondo ciclo di istruzione.

Grafico 10- Andamento iscritti scuole statali e non statali dall'a.s. 2002/03 all' a.s. 2022/23



dati Rilevazione scolastica regionale

I dati riferiti alle scuole statali e non statali per l'a.s. 2022/23 evidenziano come vi sia una flessione complessiva di oltre 5.000 alunni rispetto all'a.s. precedente, pari a circa l'1%.

La diminuzione più consistente non si registra più nella scuola dell'infanzia, dove il calo sembra rallentare sebbene vi siano oltre 700 alunni in meno (- 0,8%), bensì nella scuola primaria con circa 3.000 alunni in meno (- 1,7%). Anche

la scuola secondaria di I grado continua a presentare un saldo negativo con circa 1.200 alunni in meno, mentre la scuola secondaria di II grado inizia a mostrare una contenuta riduzione, registrando circa 500 alunni in meno (-0,3%).

I dati provvisori delle scuole statali riferiti all'a.s. 2023/24 confermano la tendenza in atto, anche se meno marcata rispetto all'ultimo biennio. Rispetto ai dati consolidati dell'a.s. precedente si rileva una riduzione complessiva di circa 5.000 alunni (-0,98%), concentrata soprattutto nel primo ciclo, mentre il secondo ciclo rimane sostanzialmente stabile.


Tabella 5 – Alunni iscritti alla scuola statale a.s. 2023/24

<i>Provincia</i>	Totale alunni	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado
Alessandria	45.376	6.130	13.615	9.586	16.045
Asti	23.916	3.079	7.947	5.166	7.724
Biella	18.114	2.313	5.334	3.876	6.591
Cuneo	76.849	9.522	24.769	16.292	26.266
Novara	43.519	5.015	13.709	9.426	15.369
Torino	254.139	26.530	78.722	54.255	94.632
<i>Provincia</i>	<i>156.798</i>	<i>20.958</i>	<i>50.807</i>	<i>35.182</i>	<i>48.851</i>
<i>Città</i>	<i>98.341</i>	<i>5.572</i>	<i>27.915</i>	<i>19.073</i>	<i>45.781</i>
Verbano Cusio Ossola	17.968	1.829	5.179	3.780	7.180
Vercelli	19.841	2.634	5.913	4.172	7.122
TOTALE REGIONE	499.722	57.052	155.188	106.553	180.929

datiUSR per il Piemonte- monitoraggio OD a.s. 2023/24

Le previsioni per i prossimi anni sono di un costante calo della popolazione scolastica, in conseguenza del calo demografico

Grafico 11 – Previsioni alunni sulla base dell'andamento demografico



In particolare, per effetto della diminuzione degli alunni nelle scuole primarie, si registra ormai da almeno un quinquennio un costante aumento delle pluriclassi, che vengono costituite nei casi in cui non si raggiunge il numero minimo per comporre una classe singola omogenea per anno di corso. Sebbene la costituzione delle pluriclassi riguardi in particolare i comuni montani e marginali, in quanto consente di mantenere un presidio scolastico nelle zone a bassa densità di popolazione, si stanno attivando pluriclassi anche nelle zone periferiche di comuni di media dimensione. Aumenta anche il numero di bambini che frequentano una pluriclasse, con un'incidenza di oltre il 5% sul totale degli alunni.

Tabella 6 – Andamento delle pluriclassi nella scuola primaria

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	differenza nel triennio	% differenza nel triennio
Pluriclassi	519	532	547	570	592	611	600	30	5,07
% sul totale delle classi	5,59	5,78	6,01	6,37	6,68	7,01	6,95	0,58	

dati monitoraggi O.F. aa.ss. 2017/18- 2022/23 e monitoraggio O.D. a.s. 2023/24




Grafico 12- Distribuzione territoriale pluriclassi a.s. 2022/23


Le piccole sedi di scuola primaria che ospitano esclusivamente pluriclassi sono oltre 170, mentre circa il 30% dei PES hanno al proprio interno almeno una classe organizzata su diversi anni di corso. La tendenza è confermata dai dati provvisori dell'a.s. 2023/24.

dati Rilevazione scolastica regionale

L'analisi dei dati della scuola secondaria di II grado conferma la preferenza degli allievi per i percorsi liceali, che risultano in continua crescita ed accolgono quasi la metà degli studenti del secondo ciclo, mentre i percorsi dell'istituto tecnico accolgono oltre un terzo degli alunni e gli istituti professionali risultano ancora in lieve calo e sono scelti solo da meno del 20% degli studenti.

Le scelte a livello territoriale, tuttavia, non sono omogenee: le province di Alessandria, Biella e Torino sono caratterizzate dal peso più elevato degli iscritti ai licei (oltre la metà degli allievi di questi territori frequenta un liceo, con valori al di sopra della media regionale); la provincia di Vercelli è caratterizzata da una percentuale di allievi iscritti agli istituti professionali nettamente superiore alla media regionale, ed ha il minor numero di allievi che frequentano un liceo, mentre - all'opposto - in provincia di Alessandria la percentuale di iscritti al professionale è inferiore alla metà della percentuale regionale; anche in provincia di Novara l'istituto professionale è scelto solo da un alunno su 10, mentre l'istituto tecnico esercita un'attrattiva analoga ai percorsi liceali.


Grafico 13 – Percentuale alunni scritti alle scuole secondarie II grado statali



dati Rilevazione scolastica regionale

All'interno dei vari percorsi di scuola secondaria di II grado, la situazione risulta estremamente variegata. A livello liceale l'indirizzo che raccoglie il maggior numero di allievi si conferma il liceo scientifico, pari a circa il 45% del totale, riscuotono particolare successo l'opzione scienze applicate, che continua a crescere; a seguire circa 1/4 dei liceali sceglie il liceo di scienze umane.


Grafico 14 – Percentuale alunni iscritti al I anno di percorsi di liceo scientifico



dati USR per il Piemonte- monitoraggio OD a.s. 2023/24

L'istituto tecnico nel suo complesso continua a tenere, anche se i settori in cui si articola hanno avuto andamento contrapposto: mentre gli indirizzi del settore tecnologico risultano in continua crescita, il settore economico, nell'ultimo quinquennio, risulta perdere iscritti.


Grafico 15 – Percentuale alunni iscritti al I anno di percorsi di istituto tecnico



dati USR per il Piemonte- monitoraggio OD a.s. 2023/24

Infine, solo negli istituti professionali tutti gli indirizzi registrano un costante calo di iscritti, in particolare nell'ultimo quinquennio; l'indirizzo più richiesto è enogastronomia e ospitalità alberghiera, seguito da servizi per la sanità e l'assistenza sociale.

Grafico 16 – Percentuale alunni iscritti al I anno di percorsi di istituto professionale



dati USR per il Piemonte- monitoraggio OD a.s. 2023/24

Le caratteristiche anagrafiche delle coorti più giovani della popolazione straniera si riflettono nella popolazione scolastica.

Gli alunni stranieri rappresentano oltre 13% della popolazione scolastica, anche se la loro distribuzione risulta differenziata fra i vari gradi scolastici.

Tabella 7 – Alunni stranieri scuola statale e non statale a.s. 2022/23

	Totale	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado
Totale Stranieri	79.114	28.241	17.429	18.763	28.241
% Stranieri	13,50	16,58	15,17	10,47	16,58

dati Rilevazione scolastica regionale

Tabella di sintesi delle modifiche e delle integrazioni da apportare all'allegato A alla D.C.R. n. 292.17321 del 25 luglio 2023 come da ultimo modificata con D.C.R. n. 331-8023 del 26 marzo 2024, con le relative argomentazioni motivazionali.

Paragrafo/ Sottoparagrafo	Descrizione sintetica modifica testo
Paragrafo <i>Premessa</i>	Inserito, a integrazione, un obiettivo riguardante la filiera tecnologico- professionale
Sottoparagrafo <i>2.1 Normativa e disposizioni</i> e altri paragrafi e sottoparagrafi	Aggiornamento in conseguenza dell'emanazione di nuove norme e disposizioni.
Sottoparagrafo <i>3.1 Punti di erogazione del servizio</i>	Ulteriori chiarimenti e modifica indicazioni anche in considerazione di particolari esigenze gestionali del secondo ciclo di istruzione.
Sottoparagrafo <i>3.1.a</i> <i>Mantenimento in deroga PES</i>	Semplificazione di aspetti procedurali per i comuni, con particolare riguardo all'analisi per il mantenimento dei PES e alle informazioni da riportare negli atti deliberativi.
Sottoparagrafo <i>3.1.b</i> <i>Statizzazione di scuola dell'infanzia paritaria</i>	Ulteriori chiarimenti e modifiche procedurali in considerazione dei diversi ruoli di istituzioni scolastiche e comune. Revisione delle pre-condizioni per accedere alle procedure di statizzazione al fine della sostenibilità del PES statale nel tempo.
Sottoparagrafo <i>3.1.c PES dei Centri per l'istruzione degli adulti – CPIA</i>	Indicazione della durata minima della prevista convenzione fra Comune e CPIA, per la sostenibilità del PES.

<p>Sottoparagrafo 3.1.d Nuove sezioni di scuole dell'infanzia statali</p>	<p>Modifiche e integrazioni procedurali, al fine di semplificare le procedure di riattivazione delle sezioni decadute a seguito di mancata assegnazione di organico da parte dell'USR, anche con riferimento al tempo scuola. Trasmissione di dati di monitoraggio da parte dell'USR.</p> <p>Salvaguardia e automatico ampliamento del tempo scuola nei PES rientranti nella Strategia delle Aree interne.</p> <p>Termine della fase sperimentale di assegnazione in sanatoria, in quanto non pienamente funzionale.</p>
<p>Sottoparagrafo 3.1.e Riorganizzazione dei flussi delle sezioni dell'infanzia</p>	<p>Integrazioni per fornire chiarimenti operativi.</p>
<p>Paragrafo 3.2 Revisione e dimensionamento istituzioni scolastiche e relativi sottoparagrafi</p>	<p>Adeguato il testo a seguito delle innovazioni normative introdotte dall'approvazione della L. n. 20/2025.</p> <p>Adeguato il numero degli interventi di dimensionamento da realizzare per l'a.s. 2026/27 sulla base dello schema di decreto di aggiornamento del contingente dei DS e dei funzionari elevata qualificazione (ex DSGA) individuato con decreto ministeriale n. 127/2023.</p> <p>Forniti ulteriori chiarimenti procedurali al fine di supportare gli enti coinvolti negli interventi di dimensionamento e nel contempo supportare il raggiungimento degli obiettivi di dimensionamento previsti dalla normativa nazionale.</p> <p>Revisione di alcuni criteri e parametri riguardanti gli interventi di dimensionamento della rete scolastica del I e II ciclo in funzione di una loro maggior adattabilità alle esigenze dei territori.</p>
<p>Paragrafo 4. Programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado</p> <p>Sottoparagrafo 4.1 Indirizzi e percorsi</p>	<p>Adeguato il testo al fine di valorizzare e incentivare l'ampliamento dell'offerta finalizzata all'attuazione della filiera tecnologico-professionale, e in recepimento delle innovazioni normative introdotte per il Liceo del Made in Italy.</p> <p>Verifica preliminare degli istituti con UST se l'attivazione di un indirizzo di studio riguardante ordinamento non attivo nell'offerta formativa comporta la costituzione di I.I.S.</p>

<p>Sottoparagrafi</p> <p><i>4.2 Opzioni, articolazioni, indirizzi</i></p> <p><i>4.3 Offerta formativa nei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti</i></p> <p><i>4.4 Validità dell'offerta formativa</i></p>	<p>Modifiche e integrazioni per fornire chiarimenti operativi.</p>
<p>Paragrafo</p> <p><i>5. Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in sussidiarietà</i></p>	<p>Adeguato il testo a seguito degli atti adottati dalla Giunta e dalla Direzione competente.</p> <p>Allineamento della tempistica della programmazione di leFP in sussidiarietà con quella dell'istruzione.</p>
<p>Paragrafo</p> <p><i>6. Procedure e tempistica</i></p>	<p>Integrazioni a chiarimento dei ruoli istituzionali.</p> <p>Costituzione di una Commissione tecnica mista Regione/U.S.R. per il Piemonte in caso di necessità di interventi correttivi per raggiungere gli obiettivi di dimensionamento previsti dalla normativa nazionale a conclusione del triennio aa.ss. 2024/25, 2025/26, 2026/27. Gli interventi sono proposti dalla Commissione tecnica mista alla Giunta per la definizione del Piano regionale.</p>
<p>Sottoparagrafo</p> <p><i>6.1 Definizione dei Piani Provinciali</i></p> <p>Sottoparagrafo</p> <p><i>6.2. Definizione dei Piani Regionali</i></p>	<p>Adeguate le scadenze per la definizione dei Piani provinciali/metropolitano (31 luglio) e dei Piani regionali (31 ottobre) a seguito dell'anticipo del termine di conclusione della programmazione regionale previsto dalla L. n. 20/2025.</p>
<p>Paragrafi e sottoparagrafi vari</p>	<p>Modifiche redazionali al fine di una maggiore leggibilità del testo.</p>